

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 108

24 novembre 2011

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 RECANTE DISCIPLINA DELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE"**

Oggetto assembleare n. 2048

PROGETTO DI LEGGE

Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)

Indice

RELAZIONE	3
1. PREMESSE.	3
2. LE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI VIA	3
2.1 Le Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE	4
3. I CONTENUTI DEL D. LGS. 4/08, DI RIFORMA DEL D. LGS. 152/06 IN MATERIA DI VAS.E VIA	5
3.1 <i>Le novità del decreto legislativo n. 4/2008</i>	5
3.2 <i>Entrata in vigore delle norme concernenti VAS e VIA e disciplina transitoria</i>	6
3.3 <i>Le scelte in materia di VIA</i>	7
3.4 <i>Il concreto funzionamento del procedimento prescelto per la VIA</i>	9
3.4.1 <i>Ambito di applicazione</i>	9
3.4.2 <i>Esclusioni dall'ambito di applicazione</i>	9
3.4.3 <i>Verifica di assoggettabilità</i>	10
3.4.4 <i>Definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale - Scoping</i>	12
3.4.5 <i>Studio di Impatto Ambientale</i>	13
3.4.6 <i>Avvio della procedura di VIA</i>	14
3.4.7 <i>Consultazioni</i>	15
3.4.8 <i>Valutazione e decisione</i>	16
3.4.9 <i>Monitoraggio</i>	18
3.4.10 <i>Controlli e sanzioni</i>	18
3.4.11 <i>Procedure interregionali e transfrontaliere</i>	19
3.4.12 <i>Effetti del mancato svolgimento delle procedure di impatto ambientale</i>	19
3.4.13. <i>Oneri istruttori</i>	20
3.4.14. <i>Norme tecniche</i>	20
4. LE MODIFICHE DEL D. LGS. 128/2010 ALLA PARTE SECONDA DEL D. LGS 152/2006 COME CORRETTO DAL D. LGS 4/2008	20
4.1. <i>Le disposizioni transitorie e finali del D. Lgs.128/10</i>	20
4.2. <i>L'impostazione e le disposizioni generali del D. Lgs. 128/10</i>	21
4.3. <i>Le modifiche comuni a VAS e VIA del D. Lgs. 128/10</i>	22
4. 4. <i>Le modifiche specifiche per la VIA del D. Lgs. 128/10</i>	24
5. LE DISPOSIZIONI DELLA L.R 9/99	28
5.1 <i>Le scelte della L.R 9/99</i>	28
5.2. <i>L'articolazione delle procedure</i>	29

5.2.1	<i>Procedura di verifica (screening):</i>	29
5.2.2	<i>Procedura di VIA:</i>	30
5.3	<i>L'individuazione delle autorità competenti</i>	32
5.4.	Coordinamento, integrazione e semplificazione delle procedure	34
5.5.	Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali	35
5.6.	<i>Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri</i>	35
5.7.	<i>Progetti sottoposti alla procedura di via di competenza statale</i>	35
5.8.	<i>Monitoraggio</i>	36
5.9.	<i>Vigilanza e controllo</i>	36
6.	LE SCELTE ALLA BASE DEL PROGETTO DI LEGGE DI RIFORMA DELLA LR N. 9 DEL 99 SULLA VIA	37
6.1.	<i>Le ragioni dell'intervento normativo</i>	37
6.2.	<i>Gli obiettivi dell'intervento normativo</i>	37
6.3.	Le correzioni apportate dall'intervento normativo alle disposizioni vigenti	37
6.4.	La coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta regionale.....	37
6.5.	Sportelli unici e VIA	38
7.	L'ARTICOLATO DEL PROGETTO DI LEGGE	39

RELAZIONE

1. PREMESSE.

Le procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) mirano ad introdurre nella prassi amministrativa, a fare “interiorizzare” dall’amministrazione pubblica e dagli operatori privati la valutazione sistematica preventiva degli effetti che derivano dalle “azioni” delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati sull’ambiente e sulle condizioni (la qualità) della vita.

L’obiettivo è quello di eseguire, preliminarmente alla autorizzazione o alla approvazione di tali “azioni”, un’opportuna valutazione del loro impatto sull’ambiente, in modo tale che le decisioni possano essere assunte sulla base di una adeguata informazione sui principali aspetti ambientali. Rappresenta una risposta all’impellente necessità, sempre più avvertita soprattutto nei paesi industrializzati, di prevedere e prendere in adeguata considerazione gli aspetti ambientali nei processi decisionali.

La VIA sembra rispondere all’esigenza di rafforzare i tradizionali meccanismi di controllo tramite strumenti più specificamente preventivi, atti cioè ad integrare l’insieme delle considerazioni ambientali nelle decisioni degli operatori pubblici e privati.

La VIA consiste, infatti, nell’obbligo di raccogliere, grazie ad una cooperazione tra proponenti, amministrazioni pubbliche e cittadini, l’informazione più completa possibile sull’insieme dell’impatto ambientale di un intervento ed in quello di valutare l’importanza di tali impatti e di esaminare le possibili soluzioni alternative. Queste procedure vanno introdotte nel contesto più generale delle procedure di decisione e di autorizzazione.

La VIA è concepita, dunque, in tutti i paesi, soprattutto come uno strumento di conoscenza e di informazione al servizio sia dei “decisori” privati sia dei centri pubblici di decisione. Il suo obiettivo è, da un lato, quello di rendere i privati più consapevoli degli interessi ambientali meritevoli di un’attenta considerazione nella realizzazione di un’opera o di un intervento. Dall’altro, il processo di valutazione mira ad informare le autorità competenti sugli effetti probabili di un intervento sull’ambiente prima che sia presa una decisione.

Uno dei principali interessi nell’utilizzo di uno strumento del genere risiede nel fatto che esso aggiunge un elemento di flessibilità. La VIA non mira, infatti, a stabilire nuove norme o nuovi vincoli in campo ambientale, quanto ad adeguare le norme esistenti e le misure di protezione necessarie alle condizioni specifiche degli ambiti territoriali e ambientali interessati, avvalendosi di una informazione preventiva e completa.

La VIA rappresenta, inoltre, uno strumento di buona gestione amministrativa. L’informazione e la consultazione preventiva possono, infatti, tradursi in una razionalizzazione del processo decisionale ed in una riduzione dei tempi di decisione.

Preliminarmente appare utile ripercorrere sinteticamente il percorso che ha condotto alla definizione delle norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti (VIA).

2. LE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI VIA

In primo luogo vanno prese in considerazione le norme delle direttive europee in materia di VIA.

2.1 Le Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE

L'adozione della Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti ha rappresentato, nella definizione delle politiche ambientali europee, uno dei passi verso la sostituzione del principio "chi inquina paga" con il principio del "non inquinamento", cioè la necessità di evitare a monte, attraverso scelte programmatiche e progettuali, l'inquinamento ed il depauperamento delle risorse naturali.

Di notevole rilievo è il fatto che la Direttiva 85/337/CEE, pur potendo essere assunta in base all'art. 235 del Trattato istitutivo all'epoca vigente che prevede la possibilità di un intervento normativo comunitario allo scopo di assicurare una migliore protezione dell'ambiente considerato come risorsa comune, è stata assunta in base all'art. 100 secondo cui l'Europa ha tra i propri compiti quello di uniformare le disposizioni legislative che, tramite vincoli specifici in diversi campi, potrebbero distorcere il regime della libera concorrenza su cui è basata l'Unione europea.

La Direttiva 85/337/CEE prevede l'obbligatorietà delle procedure di VIA per una serie di categorie progettuali, definite in base alle loro caratteristiche o in rapporto a determinate soglie dimensionali, elencate nell'Allegato I, mentre lascia agli Stati membri la decisione se assoggettare alla procedura di VIA le categorie progettuali elencate nell'Allegato II. Successivamente la Direttiva 97/11/CE ha introdotto l'obbligatorietà della valutazione di impatto ambientale anche per le categorie progettuali di cui all'Allegato II demandando agli Stati membri la scelta di applicare questa previsione tramite la fissazione di soglie, lo svolgimento di una specifica procedura di verifica (screening), caso per caso, della necessità di effettuare la procedura di VIA, ovvero tramite un mix di tali due criteri.

Nella Direttiva europea la procedura di VIA viene definita dettagliatamente e consiste, sinteticamente in:

- a) redazione di uno Studio di Impatto Ambientale da parte del proponente;
- b) consultazione delle autorità interessate (secondo le prassi degli Stati membri) e consultazione del "pubblico" (secondo procedura da definire in ogni Stato membro);
- c) valutazione conclusiva relativa alla ammissibilità degli effetti sull'ambiente e decisione finale, della quale fanno parte integrante tutti gli elementi raccolti nel corso della procedura istruttoria.

Vanno qui richiamati, molto sinteticamente perché sono elementi generalmente riconosciuti, le funzioni dello strumento "procedura di VIA". Va, però, sottolineato il fatto che queste funzioni rappresentano anche gli obiettivi da perseguire.

- a) La "prevenzione" è il primo obiettivo ed è l'elemento distintivo rispetto ad approcci tradizionali che (in un orizzonte che si può definire di "command and control") mirano, attraverso norme e controlli amministrativi, alla riduzione di elementi "inquinanti" del territorio e dell'ambiente, sia che fissino standard di limiti di emissione o vincoli alla trasformazione, sia che definiscano standard di qualità del ricettore o di aree territoriali. Dunque le procedure di VIA rappresentano uno strumento di qualificazione del processo progettuale.
- b) L'informazione e la partecipazione, attraverso strumenti e procedimenti formalizzati, dei cittadini ai processi decisionali rappresenta il secondo obiettivo distintivo ed innovativo. Viene in evidenza qui il ruolo della partecipazione e del confronto nel merito dei progetti per arricchire il percorso decisionale che è fortemente influenzato dai processi partecipativi. Con le procedure di VIA si può introdurre nel percorso decisionale la possibilità di confronto fra tutti gli interessi settoriali ed insieme con interessi più generali,

i cosiddetti interessi diffusi, configurando la partecipazione come momento di conoscenza della complessità, ambientale e sociale. Dunque le procedure di VIA rappresentano uno strumento per l'affermazione di una più avanzata concezione della rappresentanza degli interessi e della conflittualità sociale. Uno strumento di qualificazione del processo decisionale.

- c) Il coordinamento e la semplificazione delle procedure amministrative, innanzitutto in campo ambientale. Infatti le procedure di VIA, per il loro approccio complessivo, rimandano ad una valutazione unitaria le attività regolative e decisionali tradizionalmente settoriali e frammentarie. In questa ottica, le procedure di VIA favoriscono la razionalizzazione dei processi decisionali. Dunque, esse rappresentano uno strumento di qualificazione del processo decisionale.

Infine, va sottolineato che le procedure di VIA sono, in sintesi, un utile strumento di supporto decisionale, che rende espliciti gli effetti sull'ambiente e sul territorio di tali decisioni.

Il recepimento delle procedure di VIA nell'ordinamento italiano non solo rappresenta il formale e necessario recepimento delle Direttive europee – 85/337/CEE e 97/11/CE - in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ma rappresenta un passo deciso verso l'approccio preventivo alle problematiche ambientali.

Con tale recepimento il nostro paese - inteso non solo in senso istituzionale, ma anche e soprattutto come insieme sociale ed economico - compie uno dei tanti passi necessari per inserirsi pienamente in un ambito europeo. Compie, cioè uno dei passi necessari per essere attento, ed adeguare i propri strumenti di intervento e la propria cultura, alle sfide di concorrenzialità di sistema e di qualità che selezioneranno le economie e le società nei prossimi anni. Le tematiche ambientali saranno necessariamente parte consistente di questo processo.

3. I CONTENUTI DEL D. LGS. 4/08, DI RIFORMA DEL D. LGS. 152/06 IN MATERIA DI VAS.E VIA .

3.1 *Le novità del decreto legislativo n. 4/2008*

Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale*", pubblicato sul Supplemento Speciale della Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008, nonché il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 68*" introducono rilevanti e numerose innovazioni rispetto al testo della Parte Seconda del Decreto 152/06 che recepisce integralmente le direttive europee in materia di VIA.

Questo Decreto ha alcune conseguenze molto rilevanti sull'azione amministrativa in materia di VIA dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.

In primo luogo, appare positiva e necessaria la scelta di procedere ad una riscrittura complessiva della parte seconda del Decreto legislativo 152/06 relativo a VAS, VIA ed IPPC. Infatti, tale scelta appare adeguata per correggere i gravi e numerosi vizi rispetto alle previsioni della legge delega 308/2004 e le gravi e numerose inadempienze rispetto alle pertinenti Direttive europee.

In secondo luogo, tale scelta di una completa riscrittura ha consentito di eliminare le incertezze sulla attribuzione delle competenze ed i numerosi vizi, che avrebbero potuto portare ad un rischio di aumento del contenzioso in sede europea e dei ricorsi in sede giurisdizionale.

In terzo luogo, si sottolinea che il nuovo testo legislativo consente un pieno e corretto recepimento delle Direttive europee in materia di VAS e di VIA.

In quarto luogo, si evidenzia che i vizi e le inadempienze contenuti nella parte seconda del Decreto legislativo n. 152/06 risultano positivamente superati da tale Decreto legislativo. Tra questi pare rilevante sottolineare i seguenti elementi principali.

1. Eliminazione dell'erronea assimilazione delle discipline relative alla VAS a quelle relative alla VIA ed all'IPPC.
2. Corretto recepimento degli ambiti di applicazione rispetto a quanto previsto dalle direttive europee per VAS e VIA.
3. Chiara individuazione delle competenze statali e regionali sia per la VAS sia per la VIA.
4. Esplicita previsione di norme di coordinamento e semplificazione dei procedimenti.
5. Adeguata strutturazione delle modalità di informazione e partecipazione dei cittadini ai procedimenti di VAS e di VIA.
6. Scelta di identici modelli procedurali relativamente alla VAS ed alla VIA per i procedimenti di competenza statale ed i procedimenti di competenza regionale.
7. Completa abrogazione delle norme previgenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

3.2 *Entrata in vigore delle norme concernenti VAS e VIA e disciplina transitoria*

Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è stato pubblicato sul Supplemento Speciale della Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008. È entrato, quindi, in vigore il 13 febbraio 2008.

Va subito evidenziato che il D. Lgs. 4/08 contiene due diverse norme transitorie:

1. la prima è prevista dall'art. 35 (*"Disposizioni transitorie e finali"*) introdotto nella parte seconda del D. Lgs. 152/06 dall'art. 1 (*"Modifiche alle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*) del D. Lgs. 4/08;
2. la seconda è prevista dall'art. 4 (*"Disposizioni transitorie e finali"*) del D. Lgs. 4/08.

Il citato art. 35 prevede quanto segue:

1. *"Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni"* del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 *"entro dodici mesi dall'entrata in vigore"*;
2. *"In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme"* di cui al D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 4/08;
3. *"Trascorso tale termine di 12 mesi trovano diretta applicazione le disposizioni"* del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 4/08, *"ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili"*;
4. *"Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore"* del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 4/08, *"sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento"*.

Il citato art. 4 del D. Lgs. 4/08 prevede che:

"Ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore" del D. Lgs. 4/08, "la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento".

Per comprendere la effettiva portata della disciplina transitoria appena riportata va poi considerata una ulteriore "particolarità" della normativa in esame:

- a) l'art. 1, comma 3, del D. Lgs 4/08 stabilisce che la Parte seconda del D. Lgs. 152/06, che consta degli articoli da 4 a 52 del decreto stesso, "è *sostituita*" da trentadue articoli (che vanno dal 4 al 36);
- b) l'art. 36, comma 1, del D. Lgs 152, come sostituito, specifica invece che detta Parte seconda del D. Lgs. 152/06 – o meglio gli articoli da 4 a 52 del D. Lgs. 152/06 – "*sono abrogati*";
- c) l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 4/08 ribadisce che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 4 a 52" del D. Lgs 152/06.

Appare evidente l'inadeguatezza della tecnica legislativa utilizzata e dunque l'incertezza interpretativa che la stessa comporta.

Infatti se da una parte le norme citate sembrano avere medesima intenzionalità e contenuto, dall'altra le stesse si riferiscono a riferimenti temporali e a procedure discordanti. Tuttavia, dal combinato disposto dell'insieme di dette disposizioni appare possibile ricostruire l'effettiva volontà del legislatore, aldilà delle difficoltà e incoerenze derivanti dalla incerto tenore letterale delle norme.

Dalle disposizioni di cui sopra, si evidenzia innanzitutto la volontà di abrogare le disposizioni della Parte seconda del D. Lgs. n. 152/06 e di far venir meno, dal 13 febbraio 2008, ogni efficacia regolativa delle stesse, anche con riguardo ai procedimenti in corso ⁽¹⁾.

Sempre dal 13 febbraio 2008 deve intendersi che decorra un periodo, di massimo dodici mesi, di ultrattività delle norme regionali in materia di VAS e VIA.

Nel corso di tale periodo le Regioni provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del D. Lgs. 4/08, continuando a dare applicazione a dette disposizioni regionali.

Si contempla anche l'ipotesi in cui una Regione non sia fornita di una disciplina vigente in materia di VAS e VIA, stabilendosi che in tali casi trovi immediata applicazione il D. Lgs. 4/08, fino all'approvazione di norme regionali di recepimento dalla stessa.

Trascorso tale periodo senza che sia stata approvata la nuova disciplina regionale, troverà diretta applicazione quanto disposto dal D. Lgs. n. 4/08 (fatto salvo il caso delle Regioni che siano già oggi fornite di norme compatibili con le nuove disposizioni nazionali e dunque non abbiano la necessità di adeguare le stesse, potendo proseguire, anche al termine di detto periodo transitorio annuale, nell'applicazione della propria disciplina).

Infine, si detta una disciplina relativa ai procedimenti in corso alla medesima data del 13 febbraio 2008: i procedimenti di VAS e di VIA avviati antecedentemente si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

3.3 *Le scelte in materia di VIA.*

Le principali scelte del D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08 in materia di valutazione di impatto ambientale di progetti possono essere riassunte negli elementi seguenti.

Corretto recepimento degli ambiti di applicazione rispetto a quanto previsto dalle direttive europee per la VIA. Non vi sono, infatti, più incongruenze rispetto alle direttive europee per la VIA relativamente alla mancata previsione nel D. Lgs. 152/06 di numerose tipologie progettuali (3 categorie progettuali difformi per le soglie di assoggettamento a procedura di VIA; 28 categorie

¹ Non appare invece ipotizzabile una volontà di far retroagire l'effetto abrogativo di dette disposizioni (in quanto inserito all'interno del testo normativo del D. Lgs. n. 152/06) in quanto ciò apparirebbe del tutto contrastante con i principi generali dell'ordinamento e porrebbe nel nulla tutti gli atti posti in essere in vigenza di dette disposizioni.

progettuali assoggettate a procedura di Screening, ampliando ulteriormente le difformità già contestate dalla Commissione europea).

Chiara individuazione delle competenze statali e regionali per la VIA in cui sono individuati elenchi positivi di tipologie progettuali:

- un elenco (Allegato II), per i progetti soggetti a VIA di competenza statale;
- un elenco (Allegato III) per i progetti soggetti a VIA, di competenza regionale;
- un elenco (Allegato IV) per i progetti soggetti a verifica (screening), di competenza regionale.

A ciò nel D. Lgs. 4/08 si accompagna l'esplicita previsione che, nel caso di progetti localizzati sul territorio di più regioni, la VIA sia effettuata d'intesa tra le autorità competenti, mentre nel caso che essi possano produrre impatti sul territorio di un'altra regione debbano essere acquisiti i pareri degli enti locali territoriali interessati.

Queste disposizioni del D. Lgs. 4/08 eliminano alla radice le numerose incertezze nell'attribuzione della competenza per le procedure di VIA che il D. Lgs 152/06 attribuiva allo Stato nel caso di progetti sottoposti ad autorizzazione statale ovvero aventi impatto ambientale interregionale.

Ad esempio l'articolo 31, comma 2, del decreto 152/06 il quale prevedeva che, in sede di esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, in caso di inutile decorso del termine di 60 giorni, si intendesse emesso un Giudizio di compatibilità ambientale negativo. Tale disposizione si applicava non solo ai progetti sottoposti a VIA di competenza statale, ma anche di competenza regionale fino all'approvazione di apposite norme regionali. Questa previsione implicava il rischio che numerosi progetti avessero un Giudizio negativo solo a causa della scadenza dei termini, con la conseguente non approvazione del progetto.

Praticamente, questa ed altre disposizioni del D. Lgs. 152/06 abrogate facevano correre il rischio concreto di numerosi contenziosi e di blocco di numerose iniziative solo per il trascorrere dei termini temporali o per l'inefficienza dell'amministrazione pubblica.

Esplicita previsione di norme di coordinamento e semplificazione dei procedimenti:

- a) nel caso di progetti sottoposti a VIA statale ed a IPPC statale è previsto che il provvedimento di VIA fa luogo dell'Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA); mentre nel caso di progetti sottoposti a VIA regionale ed a IPPC regionale è previsto che le Regioni assicurino che il rilascio dell'AIA sia coordinato all'interno della VIA;
- b) la VIA comprende le procedure di Valutazione di incidenza per le aree SIC e ZPS;
- c) la verifica di assoggettabilità (screening) può essere condotta, nel rispetto delle rispettive disposizioni, nell'ambito della VAS;
- d) nella redazione del SIA relativi a progetti previsti da piani e programmi già sottoposti a VAS possono essere utilizzate le informazioni e le analisi del Rapporto ambientale predisposto per la VAS;
- e) nella redazione ed approvazione dei progetti e della relativa VIA dovranno essere tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

Va, inoltre, sottolineata la previsione per l'autorità competente in materia di VAS e di VIA, ove lo ritenga utile, in particolare per i coordinamenti procedurali ricordati, di indire una o più Conferenze di Servizi (ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90).

Strutturazione delle modalità di informazione e partecipazione dei cittadini ai procedimenti di VIA, che sembra adeguata a quanto previsto dalle norme europee in materia. Appare utile evidenziare la previsione che le modalità di partecipazione previste per VAS e VIA soddisfano i

requisiti sul procedimento amministrativo, ed in particolare l'avvio del procedimento (artt. 7, 8, 9 e 10 della L. 241/90).

Infine la scelta, fortemente positiva, di identici modelli procedurali relativamente alla VIA per i procedimenti di competenza statale ed i procedimenti di competenza regionale.

3.4 Il concreto funzionamento del procedimento prescelto per la VIA.

3.4.1 *Ambito di applicazione*

Il presente paragrafo intende affrontare la questione essenziale circa l'individuazione dei progetti sottoposti a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) (articolo 6 della Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08).

Il D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 prevede, innanzitutto, che la VIA va effettuata per tutti i progetti elencati:

- nell'Allegato II (competenza statale);
- nell'Allegato III competenza regionale);
- nell'Allegato IV (competenza regionale) se così decide l'autorità competente ad esito della verifica di assoggettabilità.

3.4.2 *Esclusioni dall'ambito di applicazione*

Il D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, in sintonia con quanto disposto dalla Direttiva 85/337/CEE come modificata da ultimo dalla Direttiva 2003/35/CE, prevede, inoltre, tassativamente, all'art. 6, commi 10 e 11, i casi di esclusione dalle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale.

In primo luogo il citato comma 10 stabilisce che l'autorità competente in sede statale, cioè il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, valuta, caso per caso; i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e che l'eventuale esclusione di tali progetti dalle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, è determinata con decreto interministeriale del Ministro della Difesa e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel caso che lo svolgimento di tali procedure possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale.

In secondo luogo il comma 11 dispone che sono esclusi dalle procedure di VIA o dalle procedure di verifica (screening) singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225², al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità.

Tale esclusione è disposta, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, dall'autorità competente alla VIA che, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

² L'art. 5 della legge 225/92 dispone che l'ordinanza in base a cui vengono disposti gli interventi, individui espressamente i provvedimenti autorizzativi che vengono, anche parzialmente, derogati

- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

L'insieme di queste disposizioni, previste – come già ricordato - in attuazione delle norme introdotte dalla Direttiva 2003/35/CE nella Direttiva 85/337/CEE, persegue il chiaro obiettivo di limitare al massimo l'esclusione di progetti dalla valutazione di impatto ambientale con la motivazione che si tratta di interventi giustificati da motivazioni di generica protezione civile. Esse, inoltre, assicurano un'adeguata e tempestiva informazione della Commissione europea al fine, evidentemente, dell'esercizio di una funzione di controllo, tesa alla individuazione di eventuali interventi correttivi che si rendessero necessari.

3.4.3 Verifica di assoggettabilità

Il D. Lgs. 4/08 prevede lo svolgimento di una "Verifica di assoggettabilità" per i progetti:

- elencati nell'Allegato II (VIA di competenza statale) che servono per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi e prodotti e non autorizzati per più di 2 anni;
- inerenti modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'Allegato II (VIA di competenza statale);
- inerenti modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'Allegato III (VIA di competenza regionale);
- elencati nell'allegato IV ("screening" di competenza regionale).

La procedura di verifica di assoggettabilità, riprende la procedura prevista dalla Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla Direttiva 97/11/CE e nota come procedura di "screening".

Essa è volta ad assumere la decisione se deve essere effettuata una procedura di VIA.

Lo "screening" riguarda, quindi, la decisione se le caratteristiche del progetto, le sue dimensioni, la sua localizzazione possano produrre un impatto ambientale significativo e la decisione, presa sullo specifico progetto, caso per caso, da parte dell'autorità competente all'impatto ambientale, se deve essere effettuato lo svolgimento di una procedura di VIA.

Per la "Verifica di assoggettabilità" l'art. 20 del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, stabilisce che il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare e lo studio ambientale preliminare. Dell'avvenuta trasmissione è dato, a cura del proponente, sintetico avviso:

- nella Gazzetta Ufficiale per i progetti di competenza statale;
- nei Bollettini Ufficiali Regionali per i progetti di competenza regionale o degli enti individuati dalle leggi regionali quali autorità competenti;
- nell'albo pretorio dei comuni interessati.

In tale avviso, devono essere indicati:

- il proponente;
- l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto;
- i luoghi di deposito in cui possono essere consultati gli atti nella loro interezza;
- i tempi entro cui è possibile presentare osservazioni.

Lo stesso art. 20 stabilisce che copia integrale degli atti è depositata in ogni caso presso i Comuni ove il progetto è localizzato; stabilisce, inoltre, che, nel caso di screening di competenza statale, tale documentazione integrale è depositata anche presso Regioni e Province ove il progetto è localizzato. Esso stabilisce, infine, che i principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sono pubblicati sul sito WEB dell'autorità competente.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione chiunque può far pervenire all'autorità competente le proprie osservazioni.

L'autorità competente nei successivi 45 giorni, sulla base degli elementi di cui all'Allegato V del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 e tenuto conto dei risultati della consultazione, provvede a verificare se il progetto possa avere impatti negativi apprezzabili sull'ambiente.

L'Allegato V del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 definisce i criteri con cui assumere la decisione sull'assoggettamento alla procedura di VIA, come di seguito riportato:

“ALLEGATO V	
Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20.	
1 .Caratteristiche dei progetti	
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:	
<ul style="list-style-type: none"> – delle dimensioni del progetto, – del cumulo con altri progetti, – dell'utilizzazione di risorse naturali, – della produzione di rifiuti, – dell'inquinamento e disturbi ambientali, – del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. 	
2 . Localizzazione dei progetti	
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:	
<ul style="list-style-type: none"> – dell'utilizzazione attuale del territorio; – della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; – della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: <ul style="list-style-type: none"> <i>a)</i> zone umide; <i>b)</i> zone costiere; <i>c)</i> zone montuose o forestali; <i>d)</i> riserve e parchi naturali; <i>e)</i> zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; <i>f)</i> zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati; <i>g)</i> zone a forte densità demografica; <i>h)</i> zone di importanza storica, culturale o archeologica; <i>i)</i> territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 	
3 . Caratteristiche dell'impatto potenziale	
Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:	
<ul style="list-style-type: none"> – della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata); – della natura transfrontaliera dell'impatto; – dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto; – della probabilità dell'impatto; – della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.” 	

Il “provvedimento di verifica”³ può avere i seguenti contenuti:

- l'esclusione dalla procedura di VIA nel caso il progetto non abbia impatti ambientali significativi, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- l'assoggettamento alla procedura di VIA.

Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico a cura dell'autorità competente mediante:

- un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali delle regioni o province autonome;
- la pubblicazione integrale nei siti WEB delle autorità competenti.

Preme evidenziare le tre novità più rilevanti della procedura di “Verifica di assoggettabilità”:

- a) si tratta di un procedimento ad evidenza pubblica: diventa generalizzata (dando attuazione alla Direttiva 2003/35/CE) in tutto il paese la informazione e partecipazione dei cittadini allo screening prevista finora solo in alcune Regioni (ad esempio: Piemonte ed Emilia - Romagna);
- b) viene eliminato il cosiddetto “Silenzio assenso” (l'esclusione dalla procedura di VIA una volta scaduti i termini del procedimento), previsto dal DPR 12 aprile 1996 e dalle conseguenti norme regionali. Ciò deriva dall'adeguamento alle norme comunitarie che non prevedono il silenzio assenso per lo screening; tant'è vero che la Commissione europea ha, nel 2005⁴, aperto una formale procedura di infrazione contro lo Stato italiano su tale aspetto.

Occorre, inoltre, considerare che detta disposizione è stata implicitamente abrogata dall'art. 21 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, il quale ha modificato l'art. 20 della legge n. 241 del 1990, escludendo che il silenzio assenso si formi per gli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente⁵;

- c) lo “screening” diviene formalmente uno dei procedimenti svolti anche per le procedure di competenza statale.

3.4.4 Definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale - Scoping

Per la procedura di VIA il D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 prevede, in primo luogo, lo svolgimento di una fase di “Definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale”.

A tal fine il proponente ha facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente ed i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire le informazioni da includere nel SIA.

Anche questa fase procedurale riprende la fase procedurale prevista dalla Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla Direttiva 97/11/CE e nota come “scoping”.

Lo scoping rappresenta una fase propedeutica alla procedura di VIA che si attua una volta che sia stata presa la decisione sulla necessità di una procedura di VIA, perché il progetto è

³ Nell'art. 5, comma 1, lett. n), del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 il “provvedimento di verifica” è definito come: “il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità”.

⁴ Parere motivato 2003/2049 C(2005)2341 del 05/07/2005

⁵ Questo effetto abrogativo dell'art. 21 della Legge n. 15 del 2005 sulle disposizioni di leggi regionali previgenti che prevedano il formarsi del silenzio assenso su atti in materia ambientale è stato dichiarato di recente dal TAR Lazio sez. II-bis, nella sentenza 26 febbraio 2008, n. 1512.

ricompreso negli elenchi che ne dispongono legislativamente l'effettuazione o perché tale e l'esito della procedura di asseguibilità (screening).

Obiettivo dello scoping è l'identificazione degli argomenti che devono essere considerati nello Studio di Impatto Ambientale.

Lo scoping è teso ad individuare, in consultazione tra autorità competente e proponente, quali informazioni devono essere fornite nello Studio di Impatto Ambientale, in quanto esse siano attinenti ad una determinata fase del processo autorizzativo, alle caratteristiche specifiche di un determinato progetto e delle componenti dell'ambiente impattate. Lo scoping individua alcuni o tutti i seguenti argomenti da trattare nello Studio di Impatto Ambientale:

- gli impatti da accertare, in particolare quelli importanti
- i tipi di alternative da considerare, comprese le misure per mitigare gli impatti

Lo scoping può portare alcuni benefici:

- contribuire a garantire che lo Studio di Impatto Ambientale fornisca un insieme globale degli effetti attesi, comprese le istanze di particolare rilievo per gruppi di cittadini;
- contribuire a concentrare l'attenzione sugli aspetti di maggiore rilievo ai fini decisionali, evitando la raccolta di informazioni inutili, e riducendo la lunghezza ed il costo nello Studio di Impatto Ambientale;
- contribuire ad una efficace organizzazione e progettazione della redazione nello Studio di Impatto Ambientale;
- aiutare nella individuazione e definizione di possibili alternative e di misure mitigative.

La novità da evidenziare riguarda il fatto che lo "scoping" diviene formalmente una dei procedimenti svolti anche per le procedure di competenza statale.

3.4.5 Studio di Impatto Ambientale

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), ai sensi dell'art. 22, è predisposto, a cura del proponente, secondo le indicazioni dell'Allegato VII del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 e nel rispetto degli esiti dell'eventuale fase di "Definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale" - Scoping.

L'Allegato VII del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 definisce i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale come di seguito riportato:

ALLEGATO VII	
Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22.	
1.	Descrizione del progetto, comprese in particolare: <ul style="list-style-type: none"> a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati; c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto; d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.
2.	Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro

comparazione con il progetto presentato.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

- a) dovuti all'esistenza del progetto;
- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.

5.bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;

6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.

7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.

8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.

Lo stesso art. 22 del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 definisce i contenuti minimi che, in ogni caso deve avere lo Studio di impatto ambientale come di seguito specificato:

- a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
- b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
- c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
- d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

Di rilievo è, inoltre la previsione che per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale il proponente abbia accesso ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, che, evidentemente, deve intendersi individuata nel senso più ampio.

Di notevole rilievo è, infine, la possibilità che il proponente, per ragioni di segreto industriale o commerciale, chieda di non rendere pubblica parte della documentazione all'autorità competente che decide in merito e che ha comunque accesso alla documentazione riservata.

Anche in questo caso si tratta di una novità rilevante che generalizza a livello nazionale disposizioni previste solo in alcune Regioni.

3.4.6 *Avvio della procedura di VIA*

L'art. 23 del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 prevede che, per la procedura di VIA, il proponente trasmette all'autorità competente il progetto definitivo, lo Studio di Impatto Ambientale e della relativa sintesi non tecnica, nonché copia dell'avviso a mezzo stampa (allegando

anche una copia in formato elettronico). Dalla data di presentazione decorrono i tempi del procedimento.

Prevede, inoltre, che alla domanda sia allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati già acquisiti o da acquisire per la realizzazione ed esercizio del progetto.

La documentazione deve essere depositata presso l'autorità competente, le Regioni, le Province ed i Comuni il cui territorio sia interessato, anche solo parzialmente, dal progetto o relativi impatti.

La novità introdotta dall'art. 23, rispetto alle norme previgenti ed alle prassi consolidate, è rappresentata dalla previsione del comma 4 secondo cui l'autorità competente, verifica, entro 30 giorni dalla presentazione, la completezza della documentazione, e dalla previsione, che, qualora tale documentazione risulti incompleta, essa viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. Il comma 4 completa questa verifica della completezza della documentazione con la previsione che in caso di restituzione al proponente il progetto si intende non presentato.

3.4.7 Consultazioni

L'art. 24 del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 prevede che dell'avvenuto deposito è dato sintetico avviso a mezzo stampa tramite:

- per i progetti di competenza statale, pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna Regione interessata;
- per i progetti di competenza regionale, su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.

Dell'avvenuto deposito, inoltre, deve essere data notizia sul sito WEB dell'autorità competente.

In tale avviso, devono essere indicati:

- una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
- i luoghi di deposito in cui possono essere consultati gli atti nella loro interezza;
- i termini entro cui è possibile presentare osservazioni.

Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione chiunque può prendere visione del progetto e del relativo Studio di Impatto Ambientale ed, entro lo stesso termine, presentare osservazioni. Il provvedimento di VIA deve tenere conto delle osservazioni pervenute.

L'autorità competente può disporre lo svolgimento di una "inchiesta pubblica", per l'esame dello Studio di Impatto Ambientale, dei pareri delle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. L'inchiesta pubblica si conclude con una relazione sui lavori svolti e sui risultati emersi, i cui esiti sono acquisiti e valutati nel provvedimento di VIA.

Qualora l'inchiesta pubblica non sia svolta, il proponente può essere chiamato, anche su propria richiesta, ad un "contraddittorio" con i soggetti che hanno presentato osservazioni. Gli esiti del contraddittorio sono acquisiti e valutati nel provvedimento di VIA.

Di notevole rilievo è la previsione del comma 5, secondo cui il provvedimento di VIA deve tenere in conto le osservazioni pervenute.

Da sottolineare è, inoltre, la previsione, contenuta nel comma 9, secondo cui il proponente, quando intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni emerse nel corso del procedimento, ne fa richiesta all'autorità competente entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni (cioè entro 90 giorni dalla presentazione del progetto) indicando il tempo necessario, che non può superare i 60 giorni (prorogabili, su richiesta del proponente, per un massimo di ulteriori 60 giorni) per tali modifiche.

In tal caso l'autorità proponente emette il provvedimento di VIA entro 90 giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.

Nel caso l'autorità competente ritenga le modifiche apportate sostanziali e rilevanti, è, infine, previsto che il procedimento si novelli con una nuovo deposito e pubblicazione, che, di fatto riavvia la procedura di VIA dall'inizio.

3.4.8 Valutazione e decisione

Negli artt. 25 e 26 del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 sono definite le modalità di valutazione e decisione della procedura di VIA.

Le attività tecnico istruttorie per la VIA sono svolte dalla autorità competente. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni e, nel caso di progetti di competenza dello Stato, il parere delle Regioni che deve essere reso entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il proponente, contestualmente alla pubblicazione del progetto trasmette la documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni necessarie alla realizzazione del progetto entro 60 giorni ovvero nell'ambito della Conferenza di Servizi eventualmente indetta dall'autorità competente.

L'autorità competente può richiedere, una sola volta, al proponente integrazioni alla documentazione presentata entro 120 giorni dalla presentazione del progetto, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i 60 giorni (prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori 60 giorni). Il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata.

L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l'autorità competente e dia avviso dell'avvenuto deposito. È previsto, cioè, che il procedimento si novelli con una nuovo deposito e pubblicazione, che, di fatto riavvia la procedura di VIA dall'inizio.

In tal caso chiunque entro 60 giorni può presentare osservazioni aggiuntive ed il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è espresso entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa.

Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. Tale interruzione della procedura, non assume il valore di un provvedimento di VIA negativo, ma ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa: il procedimento di approvazione del progetto non può, infatti, in nessun caso, concludersi. Il proponente può riavviare dall'inizio il procedimento di approvazione del progetto a partire dall'avvio di una nuova procedura di VIA.

L'autorità competente conclude la procedura di VIA con un provvedimento espresso e motivato. Il provvedimento di VIA è espresso entro 150 giorni dalla presentazione del progetto.

Il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, inclusa

l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D. Lgs 59/05, necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Di rilievo è la previsione (art. 26, comma 2) che l'inutile decorso del termine di 150 giorni (da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute) ovvero, nel caso di richiesta di integrazioni, l'inutile decorso del termine di 330 giorni, dalla data di presentazione del progetto, implica, per i progetti di competenza statale, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro 60 giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di 20 giorni.

Da evidenziare è, inoltre, la previsione che per i progetti sottoposti a VIA in sede non statale si applicano le medesime disposizioni di avocazione al Consiglio dei Ministri fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e del principio della fissazione di un termine del procedimento.

Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti nonché relativi ad eventuali malfunzionamenti. È inoltre stabilito che in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA.

È stabilito che i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati, salvo proroghe concesse dall'autorità competente su richiesta del proponente, entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Il provvedimento di VIA, in relazione alle caratteristiche del progetto, può stabilire un periodo più lungo.

È, inoltre stabilito che trascorso detto periodo, la procedura di VIA deve essere reiterata.

Il provvedimento di VIA è pubblicato (art. 27) per estratto nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali delle Regioni o delle Province autonome ed è stabilito che i termini per le eventuali impugnazioni giurisdizionali decorrono da tale pubblicazione. Il provvedimento di VIA deve inoltre essere pubblicato per intero nei siti WEB dell'autorità competente.

La novità più rilevante della procedura di VIA è certamente rappresentata dalla previsione che essa sostituisce o coordina tutti i provvedimenti in materia ambientale.

Viene così esteso in tutto il paese e generalizzato il modello procedimentale di semplificazione ed integrazione previsto finora solo in alcune Regioni.

Preme sottolineare che il coordinamento integrazione e semplificazione delle procedure e dei relativi atti autorizzatori è disposta direttamente dal D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 per i progetti sottoposti alla procedura di VIA.

Tale coordinamento, integrazione e semplificazione si sostanzia, di fatto, per i progetti sottoposti alla procedura di VIA, nella indizione di una Conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e delle successive modifiche ed integrazioni, che si conclude in tempi certi.

Il ricorso all'innovativo strumento della Conferenza di servizi consente di conseguire, da un lato, l'effettuazione di un esame globale e contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti e, dall'altro, la realizzazione di uno "sportello unico" che consente di abbreviare i tempi dei processi decisionali e di renderli più trasparenti.

3.4.9 Monitoraggio

Il provvedimento di VIA contiene (art. 28) le indicazioni per la progettazione e lo svolgimento del monitoraggio degli impatti, specificandone, metodologia e frequenza.

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente, nonché sulla corrispondenza delle realizzazioni alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e di consentire all'autorità competente di adottare le opportune misure correttive.

Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio è, inoltre, stabilito che l'autorità competente si può avvalere delle Agenzie ambientali (l'APAT e le ARPA).

Dei risultati del monitoraggio è data adeguata informazione attraverso i siti WEB delle Agenzie ambientali e delle autorità competenti.

3.4.10 Controlli e sanzioni

Il D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 contiene (art. 29, commi da 2 a 6), inoltre, disposizioni in merito ai controlli e alle sanzioni.

Ciò è una rilevante novità rispetto alle normative precedenti, in quanto questo aspetto, con l'esclusione di alcune Regioni, era assente.

In primo luogo è stabilito che, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sulla applicazione delle disposizioni in materia di impatto ambientale e sulla osservanza delle prescrizioni impartite nei provvedimenti conclusivi delle procedura di VIA o delle procedure di verifica di assoggettabilità.

In secondo luogo, l'autorità competente per effettuare i controlli può avvalersi delle Agenzie ambientali (l'APAT e le ARPA).

In terzo luogo, è stabilito che, in caso di violazioni delle prescrizioni o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VIA, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

In quarto luogo, è stabilito che, in caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni più sopra ricordate. Tali poteri, in caso di annullamento, in sede giurisdizionale o di autotutela, di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.

3.4.11 Procedure interregionali e transfrontaliere

Il D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 prevede (artt. 30 e 31), inoltre, le procedure per gli impatti interregionali disponendo che:

- a) nel caso di progetti di competenza regionale localizzati su più regioni, la procedura di VIA o la procedura di verifica di assoggettabilità è effettuata d'intesa tra le autorità competenti;
- b) nel caso di progetti di competenza regionale che possano avere impatti rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali regioni.
- c) nel caso si manifesti conflitto tra le Regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza Stato – Regioni, può disporre che si applichino le procedure per i progetti di competenza statale.

Sono previste (art. 32), inoltre, in conformità con le disposizioni europee, le procedure da seguire in caso di progetti con impatti transfrontalieri.

In particolare, è disposto che, in caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, provvede alla notifica dei progetti e di una sintesi della documentazione concernente il progetto. Nell'ambito della notifica è fissato il termine, non superiore ai 60 giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.

Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, si applicano al paese interessato le procedure per l'informazione e la partecipazione del pubblico definite dal D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08. I pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche devono pervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico. Salvo altrimenti richiesto, verrà trasmessa, per la partecipazione del pubblico e l'espressione dei pareri delle autorità pubbliche, la sintesi non tecnica. Il provvedimento di VIA e le condizioni che eventualmente l'accompagnano sono trasmessi agli Stati membri consultati.

È, inoltre previsto che le Regioni o le Province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quando progetti di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali più sopra ricordate.

3.4.12 Effetti del mancato svolgimento delle procedure di impatto ambientale

Mentre il D. Lgs. 152/06 disponeva la nullità dell'atto di approvazione o autorizzazione del progetto per il mancato svolgimento del procedimento di VIA, il D. Lgs. 4/08 considera che la procedura di VIA o la procedura di verifica di assoggettabilità costituisce parte integrante o presupposto del procedimento di autorizzazione o approvazione del progetto (art. 29, comma 1), e chiarisce che, in caso di provvedimenti amministrativi di approvazione o autorizzazione di progetti "senza la previa valutazione di impatto ambientale" si evidenzia solo un vizio che comporta la "annullabilità" dell'atto di autorizzazione o approvazione del progetto "per violazione di legge".

Pertanto, l'atto di adozione o di approvazione assunto senza la procedura di VIA o la procedura di verifica di assoggettabilità sarà passibile di annullamento in via di autotutela o in sede processuale amministrativa.

3.4.13. Oneri istruttori

L'art. 33 del D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo.

Le Regioni e le Province autonome possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti. È, infine previsto che nelle more di tali provvedimenti, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

3.4.14. Norme tecniche

L'art. 34 del D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08 prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore, con uno o più regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza Unificata, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia di VAS e VIA, stabilendo, inoltre, che nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, continua a trovare applicazione di quanto previsto dal DPCM 27/12/1988.

4. LE MODIFICHE DEL D. LGS. 128/2010 ALLA PARTE SECONDA DEL D. LGS 152/2006 COME CORRETTO DAL D. LGS 4/2008

Il D Lgs 128/2010 introduce modifiche alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 relativa a VAS ed a VIA. Tali modifiche sono entrate in vigore dal 26/08/2010.

Il D. Lgs. 128/2010 provvede, inoltre, al recepimento della Direttiva 2008/1/CE sull'IPPC (che sostituisce la direttiva 96/61/CE) dando una integrale nuova regolamentazione della AIA, abrogando il D. Lgs. 59/05 ed introducendo, allo scopo, un nuovo Titolo III-bis nella parte seconda del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs 4/08.

Il D. Lgs. 128/2010, infine, introduce modifiche alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 relativa all'inquinamento atmosferico.

Di seguito si **evidenzieranno solo le principali novità in materia di VIA**. Non verranno, invece, evidenziate le modifiche formali e le riscritture del testo del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 (a volte migliorative in termini essenzialmente di comprensibilità e chiarezza della norma) che, però, non modificano la sostanza di quanto previsto nel precedente testo normativo.

4.1. Le disposizioni transitorie e finali del D. Lgs.128/10

Innanzitutto appare necessario segnalare le disposizioni transitorie e finali del D. Lgs.128/10, di grande rilievo sul concreto dispiegarsi dei procedimenti.

L'art. 4, comma 3, del D Lgs 128/2010 prevede che le Regioni adeguano il proprio ordinamento entro 1 anno e quindi entro il 26 agosto 2011.

Inoltre, va immediatamente evidenziato che le norme transitorie (art. 4, comma 5) del D Lgs 128/2010 prevedono che le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

Questa previsione comporta necessariamente che per alcuni mesi saranno compresenti procedimenti diversi di VAS, VIA ed AIA a seconda delle norme vigenti al momento di avvio del procedimento.

Occorre, inoltre, segnalare che il D. Lgs. 128/10 non ha apportato modifiche a quanto previsto dall'art. 35, comma 2, introdotto nel D. Lgs. 152/06 dal D. Lgs. 4/08, che prevede:

“2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili”.

Il termine (1 anno dalla pubblicazione del D. Lgs. 4/08 e quindi il 13 febbraio 2009) del comma 1 deve considerarsi già scaduto. Quindi restano salve le norme regionali compatibili con quanto disposto dal D. Lgs. 4/08 (che ha completamente sostituito la parte seconda del D. Lgs. 152/06) come modificate, da ultimo, dal D. Lgs. 128/10. Tali norme regionali continuano, dunque, a trovare concreta applicazione.

4.2. L'impostazione e le disposizioni generali del D. Lgs. 128/10

In generale le modifiche del D. Lgs. 128/2010 confermano sia per la VAS sia per la VIA l'impostazione alla base del correttivo D. Lgs 4/08 in particolare per quanto riguarda:

- Principio di terzietà dell'autorità competente;
- Principio di non duplicazione dei procedimenti;
- Principio di integrazione dei procedimenti e delle autorizzazioni;
- Principio di partecipazione ai procedimenti;
- Riconoscimento delle competenze di Regioni ed amministrazioni locali.

In primo luogo appare necessario evidenziare due modifiche introdotte nella parte prima del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs 4/08, a causa della loro rilevante ripercussione sui procedimenti.

- a. Viene sostituito il comma 3 dell'art. 3-bis della Parte Prima del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/8 come segue:

“3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.”.

Questa previsione introduce la prevalenza delle norme del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche rispetto a indicazioni generali o ellittiche; infatti le modifiche devono essere esplicite, in leggi statali o regionali, col vincolo assoluto del rispetto delle norme comunitarie, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.

- b. Il comma 4 dell'art. 3. quinquies della Parte Prima viene integrato alla fine come segue:

“Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo”.

Questa previsione implica, per tutte le materie disciplinate dal D. Lgs. 152/06 e successive modifiche, la facoltà delle Regioni, nelle materie di propria competenza, di esercitare il potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali negli stessi casi in cui è previsto tale esercizio per il Governo.

4.3. Le modifiche comuni a VAS e VIA del D. Lgs. 128/10

Le principali modifiche introdotte dal D. Lgs. 128/10 che, concernono sia la VAS sia la VIA, possono essere sintetizzate nei seguenti elementi, in cui sono evidenziate le modifiche che hanno attinenza con la VIA.

- 1) Le prime modifiche riguardano le definizioni (art. 5) del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche, in particolare (tralasciando quelle per l'AIA) vengono modificate o inserite le seguenti definizioni:

“l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;”;

“m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;”.

La prima modifica rende più chiaro e certo il concetto di modifica e quindi quando debba essere attivata una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS o a VIA.

In particolare, viene specificato che per modifica si intende la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato e, più in specifico, che nel caso di impianti e progetti per modifica debbano intendersi le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che sono in grado di produrre effetti sull'ambiente.

In tali casi spetta al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS o a VIA definirne la rilevanza e quindi la necessità di effettuare un procedimento di VAS o di VIA per comprenderne a pieno gli effetti sull'ambiente e quindi poter concludere il processo decisionale con adeguata cognizione di causa.

- 2) Una seconda modifica da evidenziare riguarda alcune disposizioni speciali per i piani portuali (art. 6 comma 3-ter) che così dispone:

“3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali e' prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione

ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.”.

Questa disposizione è volta ad evitare una duplicazione delle valutazioni ambientali sulle previsioni dei piani regolatori portuali (che sono previsti esclusivamente per i porti commerciali di interesse nazionale) disponendo una duplice previsione:

- a) da una parte specificando che per tutti i progetti previsti da un piano regolatore portuale per il quale è già stata effettuata una VAS costituiscono dati acquisiti tutte le conclusioni della VAS;
- b) dall'altra, statuendo che qualora l'intero piano portuale o sua variante debba essere sottoposta a VIA, la procedura di VIA integra la VAS e si conclude con un unico provvedimento.

3) Una modifica di grande rilievo è prevista all'art. 6 comma 12:

“12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.”.

Questa previsione appare in contrasto con le disposizioni europee.

Infatti la Direttiva 2001/4, all'art. 3, comma 8, prevede tassativamente le fattispecie di piani e programmi esclusi dall'ambito di applicazione della VAS (*“piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile”*; *“piani e programmi finanziario di bilanci”*), e le fattispecie previste dal comma 12 dell'art. 6 introdotte dal D. Lgs. 128/10 non sono ricomprese tra queste. È facile previsione attendersi su questa nuova previsione l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea

4) Una modifica di rilievo è prevista dall'art. 6, comma 17, che in sostanza dispone il divieto delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare:

- all'interno delle aree marine e costiere protette;
- nelle aree entro 12 miglia marina dai perimetri di tali aree protette;
- per i solo idrocarburi liquidi, nella fascia marina compresa entro 5 miglia marine dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero italiano.

Al di fuori di tali aree le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate previo VIA sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di 12 miglia marine.

Di notevole rilievo è il fatto (unico caso relativo alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 128/10) che tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso.

Le motivazioni di tali disposizioni sono rinvenibili, con ogni probabilità, nel definire limiti ad attività che possono produrre rischi rilevanti sulle aree marine, probabilmente anche sull'onda del recente incidente alla piattaforma petrolifera della BP nel Golfo del Messico.

5) Una modifica rilevante è contenuta nella modifica del comma 1 dell'art. 9 che ora dispone:

“1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”.

Questa previsione è di particolare rilievo in quanto dispone che le disposizioni della Legge 241/90 (norme generali in materia di procedimento amministrativo) trovano applicazione solo allorché esse sono compatibili con le norme del D. Lgs.152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 e dal D. Lgs. 128/10.

Ciò comporta, in particolare, che trovano applicazione le previsioni in materia di VAS e di VIA anche quando esse sono in contrasto con le norme generali in materia di procedimento amministrativo, in primo luogo le previsioni relative ai termini procedurali.

- 6) Una modifica importante concerne il fatto che tutte le trasmissioni (art. 12, comma 1; art. 20, comma 1; art. 21 comma 1; art. 23, comma 3) di elaborati per la Verifica di assoggettabilità sia a VAS sia a VIA, e per la VIA deve avvenire:
- “su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo”*

Questa disposizione, comprensibile negli intenti, va valutata in relazione alla necessità di rendere effettuale l'accesso dei cittadini a tali documenti.

- 7) Di rilievo infine sono le modifiche apportate all'art. 32 (consultazioni transfrontaliere) e l'introduzione dell'art. 32 bis (effetti transfrontalieri).
- Queste previsioni sono di fatto la risposta alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea sulle precedenti previsioni.
- In sostanza le nuove norme dispongono che l'autorità competente alla VAS si faccia parte attiva, nella informazione sui possibili impatti ambientali transfrontalieri rispetto agli altri Stati che possono subire gli effetti ambientali, (modificando la precedente disposizione che affidava il ruolo di richiedere informazioni sul piano, programma o progetto allo stato che subiva gli impatti ambientali).

4.4. Le modifiche specifiche per la VIA del D. Lgs. 128/10

- 1) Una modifica significativa è contenuta nella riscrittura dell'art. 20, comma 4:
- “4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.”.*

Questa riscrittura di alcune disposizioni procedurali relative alla verifica di assoggettabilità di progetti è relativa alla facoltà dell'autorità competente di richiedere entro il termine di deposito (45 giorni) degli elaborati, per una sola volta, integrazioni documentali o chiarimenti ed alla previsione, introdotta dal D. Lgs. 128/10, di un termine di 30 giorni,

senza possibilità di proroga, concesso al proponente per presentare la documentazione richiesta.

- 2) Una modifica rilevante è contenuta nella riscrittura dei commi 5 e 6 dell'art. 20:
- “5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.*
- 6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.”*

Tale nuova previsione sottolinea che l'autorità competente deve verificare se il progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità (screening) ha effetti “negativi e significativi”. Solo nel caso che il progetto abbia impatti negativi e significativi sull'ambiente l'autorità competente può decidere la sottoposizione del progetto all'ulteriore procedimento di VIA.

- 3) Una modifica rilevante è contenuta nella riscrittura del comma 4 dell'art. 23:
- “4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.”*

La riscrittura di questa previsione è relativa al fatto che, per i procedimenti di VIA, l'autorità competente compie entro 30 giorni dalla presentazione la “verifica di completezza” della documentazione presentata e verifica l’“avvenuto pagamento” delle spese istruttorie dovute ai sensi del successivo art. 33 del D. Lgs. 152/06 da parte del proponente, disponendo, in particolare che il proponente deve presentare quanto richiesto entro un termine massimo di 30 giorni.

La stessa norma fa salva la possibilità del proponente di richiedere una proroga di tale termine (senza alcuna limitazione temporale). Spetta all'autorità competente decidere in merito alla congruità della proroga richiesta

La norma, inoltre, dispone che i termini del procedimento sono interrotti (cioè riprendono a decorrere dall'inizio) al momento della presentazione della documentazione richiesta.

Di notevole rilievo in questa riscrittura del comma 4 è la disposizione secondo cui, nel caso il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti la domanda di VIA si intende ritirata, e quindi non si dà corso a nessuno dei passi procedurali previsti per il procedimento di VIA.

- 4) Una modifica significativa è contenuta nella riscrittura del comma 10 dell'art. 24:
- “10. Sul suo sito web, l'autorità competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis.”*

La ridefinizione delle disposizioni di questo comma interviene specificare che la documentazione da rendere pubblica ed accessibile sul sito WEB riguarda esclusivamente:

- la documentazione presentata;
- le osservazioni da chiunque presentate;
- le eventuali controdeduzione del proponente alle osservazioni;
- la documentazione concernente le eventuali modifiche apportate al progetto.

- 5) Un'ulteriore modifica (art. 35, comma 2) riguarda il termine di 90 giorni (invece di 60) per l'espressione del parere regionale sulle procedure ministeriali, nonché la previsione di ulteriori 60 giorni per l'espressione di un ulteriore parere regionale in caso di modifiche sostanziali al progetto.
- 6) Una modifica di grande rilievo (soprattutto per le confusioni che può ingenerare) riguarda la previsione (art. 25, comma 3) che l'acquisizione di autorizzazioni, etc. avviene mediante trasmissione delle determinazioni dei diversi soggetti competenti entro 60 giorni ovvero:
“nell'ambito della Conferenza di servizi istruttoria eventualmente indetta”.

La modifica riguarda la introduzione dell'aggettivo: “istruttoria”, poiché sembra escludere la possibilità di una Conferenza decisoria.

A risolvere questa incertezza interviene l'introduzione del comma 3-bis nell'art. 25 che prevede:

“3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 26.”.

L'art. 26 prevede che la VIA sostituisca tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto, definendo un procedimento decisorio.

Poiché il D. Lgs non dispone modifiche alle competenze, questo coordinamento può essere perseguito solo tramite una conferenza di servizi decisoria.

Va inoltre rilevato che a seguito di modificazioni o integrazioni presentate dal proponente sono concessi ai diversi soggetti competenti ulteriori 45 giorni (art. 25, comma 3)

- 7) Una modifica rilevante è rappresentata dai nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 26 che prevedono:
“3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.”.

Il comma 3-bis prevede che l'autorità competente possa ritenere rilevanti le modifiche e disporre un nuova pubblicazione. In tal caso sono previsti nuovi 60 giorni di deposito e presentazione osservazioni, dal cui termine partono ulteriori 90 giorni per esprimere la VIA.

Il comma 3-ter prevede che:

“3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.”.

In sostanza, la modifica introdotta con il comma 3 dispone la riduzione a 45 giorni (dai precedenti 60 giorni) del termine concesso al proponente per la presentazione delle integrazioni richieste, salvo la possibilità per il proponente di richiedere una proroga al massimo di ulteriori 45 giorni (anche essi ridotti rispetto al precedente termine di 60 giorni).

Di grande rilievo è la nuova previsione introdotta con il comma 3-bis che, in sostanza, dispone esplicitamente che nel caso le integrazioni non vengano presentate dal proponente, non si procede all'ulteriore corso della valutazione, disponendo, ex lege, la chiusura del procedimento di VIA con una archiviazione.

8) Di grande rilievo è la previsione del comma 4 dell'art. 26 che dispone:

“4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.”.

Questa previsione conferma la scelta di coordinamento e semplificazione delle autorizzazioni ambientali stabilendo che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, sulla base degli esiti di una Conferenza di servizi decisionale, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni e gli assensi necessari per la realizzazione del progetto.

9) Di rilievo è l'introduzione del comma 1-bis nell'art. 28 (Monitoraggio):

“1-bis. In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.”.

L'introduzione di questa disposizione assegna all'autorità competente per la VIA una responsabilità di grande rilievo relativa al controllo degli impatti effettivi derivanti dalla realizzazione di un progetto sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale. Infatti, essa dispone che qualora gli impatti negativi siano ulteriori o di entità significativamente superiore a quelli previsti nel provvedimento di VIA l'autorità competente, verificata la situazione ed acquisiti i pareri che ritiene opportuno acquisire, può modificare il provvedimento di VIA prescrivendo ulteriori condizioni. Essa dispone, inoltre, che l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.

Questa previsione affida all'autorità competente un ruolo di grande rilievo e responsabilità nel controllo sulla effettiva e reale compatibilità ambientale del progetto realizzato o in corso di realizzazione.

5. LE DISPOSIZIONI DELLA L.R 9/99

5.1 *Le scelte della L.R 9/99*

La legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 35, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (d'ora in avanti: "LR sulla VIA") non solo rappresenta il formale e necessario recepimento nella nostra regione delle Direttive europee – 85/337/CEE e 97/11/CE - in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ma rappresenta un passo deciso verso l'approccio preventivo alle problematiche ambientali.

La legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, è stata integrata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 35, per eliminare le incongruenze con le norme europee segnalate nella formale apertura di una procedura di infrazione con l'invio di un "Parere motivato" da parte della Comunità europea (così come per le leggi di altre Regioni: Piemonte, Liguria; Toscana, Provincia autonoma di Trento), essenzialmente su due temi:

- differimento dell'obbligatorietà dello svolgimento delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;
- incompleto recepimento dell'elenco positivo di progetti assoggettati a VIA o a "screening" da parte delle direttive europee.

Su quest'ultima eccezione appare utile ricordare che le leggi regionali avevano recepito senza modifiche quanto disposto dall'"Atto di Indirizzo e Coordinamento" contenuto nel D.P.R. 12 aprile 1996, che, invece, non era contestato dal Parere motivato europeo.

Preliminarmente, vanno sottolineati, molto schematicamente, alcuni elementi che hanno costituito i capisaldi concettuali nel processo di definizione della legge regionale.

In primo luogo, le procedure di VIA mirano ad introdurre nella prassi amministrativa ed a fare "interiorizzare" dalla Amministrazione pubblica e dagli operatori privati una valutazione sistematica preventiva, in una fase precoce di progettazione, degli effetti delle loro "azioni" sull'ambiente, inteso come insieme complesso di sistemi naturali ed umani. Ciò come risultato di un duplice riconoscimento:

- da una parte, il mercato e le tradizionali analisi economiche (anche le più raffinate analisi costi-benefici, per quanto in Italia largamente inutilizzate) non sono in grado, per limiti intrinseci, di tenere conto degli impatti sull'ambiente;
- dall'altra, le tematiche ambientali e territoriali vengono riconosciute come elementi strutturali dello sviluppo delle attività produttive e delle stesse civiltà. L'elemento territoriale ed ambientale sempre meno gioca un ruolo di puro supporto e sempre più diviene strumento di governo dei processi.

Le procedure di VIA puntano ad introdurre un correttivo, rispetto alla difficoltà a cogliere gli effetti lontani nello spazio e nel tempo che un intervento determina sul territorio e sull'ambiente.

Le procedure di VIA possono, cioè, costituire un elemento di arricchimento e qualificazione della capacità progettuale del pubblico e del privato. Da questo punto di vista c'è anche una scommessa da compiere sulla potenzialità cooperativa del rapporto tra pubblico e privato.

Nella L.R.n. 9 del 1999 sono, ovviamente, previste le tre nuove fasi, ovvero i tre nuovi strumenti operativi, previsti dalla revisione delle procedure di VIA contenuta nella Direttiva 97/11/CE:

- a) "screening", cioè la decisione se le caratteristiche del progetto, le sue dimensioni, la sua localizzazione, rispetto a criteri predefiniti individuati nella stessa Direttiva, possano produrre un impatto ambientale significativo (artt. 9 e 10). Lo strumento screening riguarda

la decisione, presa sullo specifico progetto, caso per caso, dall'autorità competente se deve essere effettuato lo svolgimento di una procedura di VIA, a partire dalla redazione di un esauriente Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.);

- b) "scoping", cioè la fase facoltativa (prevista all'art. 12) che si attua una volta definita la necessità dello svolgimento di una procedura di VIA, al fine di identificare gli argomenti che devono essere considerati nello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.). Lo strumento scoping è quindi teso ad individuare, in consultazione tra autorità competente e proponente, quali informazioni devono essere fornite nello Studio di Impatto Ambientale (previsto all'Art. 11), ed in particolare l'individuazione degli impatti ambientali, specialmente quelli importanti, i tipi di alternative da considerare, le misure per mitigare gli impatti;
- c) "monitoraggio", cioè la fase di controllo e verifica dell'esattezza delle previsioni sugli impatti attesi contenute negli Studi di Impatto Ambientale, effettuata, dopo la decisione concernente l'impatto ambientale, sulla realizzazione dell'opera o intervento (art. 10, comma 1, lett. b) ed art. 17, comma 5).

5.2. L'articolazione delle procedure

La LR n. 9 del 1999 sulla VIA articola le procedure in materia di impatto ambientale come segue.

5.2.1 Procedura di verifica (screening):

1. Effettuazione (artt. 9 e 10) della procedure di verifica (screening) per i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2, B.3 che non ricadono all'interno di aree naturali protette, volta ad assumere la decisione se deve essere effettuato lo svolgimento di una procedura di VIA.
2. La procedura di verifica (screening) è ad evidenza pubblica.
3. Essa è attivata con la presentazione del progetto preliminare e di una relazione sulla individuazione degli impatti ambientali e sulla conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, da parte del proponente. Si sottolinea che la presentazione della domanda di effettuazione della procedura di verifica (screening) e delle connesse relazioni è effettuata, nel caso di progetti relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico, dal proponente all'autorità competente (art. 7). Nel caso di progetti relativi ad attività produttive assoggettate al procedimento di cui agli artt. 23 e seguenti del DLgs n. 112 del 1989, la presentazione della domanda di effettuazione della procedura di verifica (screening) e delle connesse relazioni è effettuata tramite lo sportello unico (art. 6); lo sportello unico provvede ad attivare la procedura di verifica (screening) ed, una volta acquisito l'esito della procedura di verifica (screening) conclude il procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva; fino all'istituzione dello sportello unico le domande per l'avvio delle procedure di verifica (screening) sono presentate dal proponente direttamente all'autorità competente.
4. Tali elaborati sono depositati per 30 giorni presso l'autorità competente ed i comuni interessati (e ne viene dato avviso sul nel Bollettino Ufficiale della Regione), entro i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte alla autorità competente.

5. L'autorità competente può richiedere per una sola volta le integrazioni ed i chiarimenti che ritiene necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere per il tempo residuo dal momento dell'arrivo delle integrazioni e chiarimenti richiesti.
6. La procedura di verifica (screening) si conclude entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuto deposito con la decisione di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, eventualmente con prescrizioni per la mitigazione degli impatti, oppure con la decisione di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA.
7. Va sottolineato che, in caso di scadenza del termine di 60 giorni, il progetto si intende in ogni caso escluso dall'ulteriore procedura di VIA. Questa disposizione, derivante dal D.P.R. 12 aprile 1996, è stata oggetto di una specifica procedura di infrazione europea ed è quindi stata abrogata dalle disposizioni del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche.
8. Va sottolineato, inoltre, che le eventuali prescrizioni contenute nella decisione sono vincolanti per il proponente che deve conformare ad esse il progetto e sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto.

5.2.2 Procedura di VIA:

A Fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA (scoping)

1. Svolgimento (art. 12) facoltativo, a richiesta del proponente, della fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA (scoping), per i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3, negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadano all'interno di aree naturali protette e negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening).
Si sottolinea che per lo svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA (scoping) l'autorità competente deve convocare la Conferenza di servizi (di cui all'art. 18) prevista per lo svolgimento della procedura di VIA. Tale Conferenza di servizi è unica e svolge le sue funzioni sia per la fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA (scoping) sia per la procedura di VIA.
Si sottolinea, inoltre, che la definizione dei contenuti del SIA nonché della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell'art. 12, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni convocate nello svolgimento della Conferenza di servizi all'interno della procedura di VIA.

B Procedura di VIA

1. Elaborazione (art. 11), a cura del proponente, pubblico o privato, del SIA e del progetto definitivo, per gli stessi i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3, negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadano all'interno di aree naturali protette e negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening).
2. La procedura di VIA è attivata con la presentazione da parte del proponente del SIA e del relativo progetto definitivo, predisposto in conformità alle disposizioni dell'art. 11 ed

agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping). Si sottolinea che il proponente deve corredare la domanda con la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio degli atti comunque denominati, necessari per l'effettuazione della Conferenza di servizi. Si sottolinea, inoltre, che la presentazione della domanda di effettuazione della procedura di VIA è effettuata, nel caso di progetti relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico, dal proponente all'autorità competente (art. 7). Nel caso di progetti relativi ad attività produttive assoggettate al procedimento di cui agli artt. 23 e seguenti del D. Lgs. n. 112 del 1989, la presentazione della domanda di effettuazione della procedura di VIA è effettuata dallo sportello unico (art. 6); lo sportello unico provvede ad attivare la procedura di VIA ed, una volta acquisito l'esito della procedura di VIA conclude il procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva; fino all'istituzione dello sportello unico le domande per l'avvio delle procedure di VIA sono presentate dal proponente direttamente all'autorità competente.

3. L'autorità competente può richiedere per una sola volta le integrazioni ed i chiarimenti che ritiene necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere per il tempo residuo dal momento dell'arrivo delle integrazioni e chiarimenti richiesti. Si sottolinea che il proponente ha in ogni caso facoltà di presentare, per una sola volta, eventuali integrazioni.

4. Attivazione (artt. 14 e 15) delle procedure per la informazione e la consultazione delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni e dei soggetti interessati.
La procedura di VIA è attivata con la presentazione del progetto definitivo e del relativo SIA.

Tali elaborati sono depositati per 45 giorni presso la Regione, le Province ed i Comuni interessati.

L'annuncio dell'avvenuto deposito viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (dalla data di questa pubblicazione decorrono tutti termini della procedura) e su un quotidiano.

Entro il termine del deposito (45 giorni) chiunque può prendere visione degli elaborati e può presentare osservazioni scritte.

Le osservazioni pervenute devono essere inviate dall'autorità competente al proponente che ha la facoltà di inviare le proprie controdeduzioni.

Di notevole rilievo è, inoltre, la previsione della possibilità di promuovere istruttorie pubbliche per fornire una completa informazione ed acquisire elementi di giudizio.

Di altrettanto rilievo è la previsione che, qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica, l'autorità competente, anche su richiesta del proponente, può promuovere l'effettuazione di un contraddittorio tra il proponente ed i soggetti che hanno presentato osservazioni.

Di grande rilievo è, inoltre, la disposizione (art. 15, comma 6) che le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione effettuate per la procedura di VIA sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per i provvedimenti acquisiti nella Conferenza di servizi.

5. Effettuazione (artt. 14 e 18) di una istruttoria tecnica sull'impatto ambientale del progetto, in collaborazione con le amministrazioni interessate ed in contraddittorio con il proponente. L'istruttoria tecnica ha il suo momento centrale di svolgimento nella Conferenza di servizi.

L'ufficio competente dell'autorità competente ha la responsabilità di predisporre, entro 60 giorni, un rapporto sull'impatto ambientale, che viene inviato alle amministrazioni competenti convocate alla Conferenza di servizi nonché al proponente che ha la facoltà

di inviare le proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla Conferenza di servizi.

6. Attivazione (art. 18) del coordinamento e della semplificazione delle procedure autorizzative, attraverso la convocazione di una Conferenza di servizi.

La Conferenza di servizi deve essere convocata dall'autorità competente entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La Conferenza di servizi è finalizzata sia a compiere l'esame e l'istruttoria tecnica del progetto sia ad assumere le decisioni.

Il termine per l'ultimazione dei lavori della Conferenza di servizi è stabilito dalla legge in 100 giorni.

7. Formulazione da parte dell'autorità competente (artt. 16 e 17) del provvedimento in merito alla Valutazione di impatto ambientale, che ricomprende e sostituisce tutte le autorizzazioni acquisite in Conferenza di servizi.

Il termine per l'assunzione della deliberazione è stabilito dalla legge in 120 giorni.

Va sottolineato che l'atto finale contenente la Valutazione di impatto ambientale (art. 17), in sintonia con la Direttiva 85/337/CEE, come specificata dalla Direttiva 97/11/CE, ha carattere provvedimentale. Infatti l'art. 2 della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, dispone che deve essere prevista una autorizzazione ed una valutazione dell'impatto per i progetti, indicati nelle stesse Direttive, per i quali si prevede un notevole impatto ambientale (in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione), prima del rilascio dell'autorizzazione necessaria alla realizzazione del progetto.

In sostanza, l'atto che conclude positivamente la procedura può contenere prescrizioni per la realizzazione ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento, mentre l'esito negativo della VIA preclude la realizzazione del progetto presentatol'impianto, opera o intervento.

8. Attivazione del monitoraggio (art. 17, comma 5) sulla realizzazione dell'opera o intervento.

5.3 L'individuazione delle autorità competenti

La LR sulla VIA (all'art. 5) individua le autorità competenti ad effettuare le procedure di VIA relative a progetti di impianti, opere o interventi imputando alla Regione, alle Province, ed ai Comuni, territorialmente competenti l'effettuazione delle procedure per le tipologie di opere ed interventi suddivisi in una triplice ripartizione, sia per quanto riguarda l'Allegato A [relativo ai progetti sottoposti direttamente alle procedure di VIA] sia per quanto riguarda l'Allegato B [relativo ai progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), che ha lo scopo di decidere se sottoporli alla ulteriore procedura di VIA].

L'art. 5 della LR sulla VIA individua le autorità competenti come segue:

1. la Regione è competente per le procedure relative ai progetti:
 - a) elencati negli Allegati A.1 e B.1;
 - b) elencati negli Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessa il territorio di 2 o più Province;
 - c) previsti al punto 2 di competenza della Provincia qualora la Provincia stessa sia il proponente;

- d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1 e B.1, attivate su richiesta del proponente;
 - e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di 2 o più province, attivate su richiesta del proponente;
2. la Provincia è competente per le procedure relative ai progetti:
- a) elencati negli Allegati A.2 e B.2;
 - b) elencati negli Allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di 2 o più Comuni;
 - c) previsti al punto 3 di competenza del Comune qualora il Comune stesso sia il proponente;
 - d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente;
 - e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio provinciale (cioè, interessi il territorio di una sola provincia), attivate su richiesta del proponente;
3. il Comune è competente per le procedure relative ai progetti:
- a) elencati negli Allegati A.3 e B.3;
 - b) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.3 e B.3, attivate su richiesta del proponente.

L'individuazione delle autorità competenti per la VIA è stata effettuata in base al principio di far coincidere per quanto più possibile la competenza all'effettuazione delle procedure in materia di impatto ambientale con le autorità all'epoca competenti all'approvazione dei progetti, contemperata dal principio di rilevanza dell'impatto ambientale atteso.

L'articolata individuazione dell'autorità competente ad effettuare le procedure di VIA rappresenta una scelta qualificante della legge.

Innanzitutto perché rinvia ad una impostazione di collaborazione ed integrazione funzionale delle istituzioni: si tratta in sostanza di una concreta affermazione ed applicazione del principio di sussidiarietà.

In secondo luogo perché punta a sviluppare la diffusione della qualificazione progettuale (a fini ambientali) in tutti i rami della pubblica amministrazione.

Lo stesso art. 5, stabilisce, al comma 5, che ogni autorità competente istituisce o individua un apposito ufficio, e specifica che i Comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale, oppure avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio competente della Provincia. La questione è di notevole rilievo; infatti, essa deriva dal fatto che sia le Direttive europee sia le disposizioni nazionali prevedono espressamente che sia individuata una autorità amministrativa, e conseguentemente le relative strutture organizzative, preposte in via generale alla effettuazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Ciò implica che la valutazione di impatto ambientale costituisce un procedimento specifico posto a tutela di un interesse pubblico generale che non può essere limitato o esaurito nell'ambito di singoli procedimenti anche in materia ambientale.

La Legge inoltre prevede (art. 5, comma 6) che ogni autorità competente possa avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna per l'esame e l'istruttoria tecnica relativa alla procedura di verifica (screening) e alla procedura di VIA.

5.4. *Coordinamento, integrazione e semplificazione delle procedure*

La scelta più rilevante effettuata nell'approvazione della LR 9/99 è certamente quella di strutturare un articolato e ficcante coordinamento, integrazione e semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti assoggettati alle procedure di VIA, come di seguito sintetizzato.

Per le attività produttive è innanzitutto previsto (artt. 6, 17 e 18) il raccordo con lo "Sportello unico" per le attività produttive istituito dall'art. 23 e seguenti del D. Lgs. 112/98. Infatti è lo Sportello unico ad attivare la procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA, ad acquisire le relative decisioni e deliberazioni e a concludere il procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva.

E' inoltre previsto (art. 17) che l'atto contenente la Valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce:

- a) per le attività produttive tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune, dell'Ente di gestione di area protetta naturale regionale (art. 17, comma 1);
- b) per le opere pubbliche o di interesse pubblico tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto (art. 17, comma 2).

Il coordinamento integrazione e semplificazione delle procedure e dei relativi atti autorizzatori è disposto direttamente dalla LR sulla VIA per i progetti sottoposti alla Procedura di VIA.

Di grande rilievo è, inoltre, la previsione (art. 17, comma 3) che per le opere pubbliche o di interesse pubblico può costituire variante agli strumenti urbanistici quando l'assenso del comune espresso in Conferenza di Servizi sia ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Tale coordinamento, integrazione e semplificazione si sostanzia (art. 18) per i progetti sottoposti alla procedura di VIA, nella indizione di una Conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e delle successive modifiche ed integrazioni, che si conclude in tempi certi (la LR sulla VIA stabilisce il termine massimo di conclusione in 100 giorni),.

L'indizione di tale Conferenza di servizi, per i progetti che su richiesta del proponente vengono sottoposti alla fase di definizione dei contenuti del S.I.A., cioè alla fase di scoping, è anticipata contemporaneamente all'apertura della stessa fase di scoping, al fine di integrare sin dal primo momento le valutazioni delle differenti amministrazioni pubbliche e di fornire al proponente, in tempi certi, un unitario quadro di riferimento per le sue attività di redazione del progetto e del S.I.A..

E', inoltre, utile ricordare che per i progetti sottoposti alla procedura di verifica (screening) è previsto (art. 10, comma 6) la possibilità, su richiesta del proponente, di convocare una Conferenza di servizi qualora sia stata decisa la sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, per definire un unitario quadro di riferimento per la redazione del progetto e del S.I.A..

Il ricorso all'innovativo strumento della Conferenza di servizi consente di conseguire, da un lato, l'effettuazione di un esame globale e contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti e, dall'altro, la realizzazione di uno "sportello unico" che consente di abbreviare i tempi dei processi decisionali e di renderli più trasparenti.

5.5. Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali

La LR sulla VIA (art. 19) disciplina due casi.

Il primo caso concerne i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA localizzati sul territorio di più regioni.

In questo caso la competenza è assegnata alla Regione (in quanto il progetto interessa in ogni caso il territorio di più province).

La legge stabilisce che la Giunta regionale delibera la valutazione di impatto ambientale (VIA) o la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) d'intesa con le Regioni cointeressate, ovviamente nel rispetto delle norme procedurali stabilite per le procedure di ogni singola Regione. Questa assegnazione di competenza d'intesa con le altre Regioni cointeressate comporta che la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) o la valutazione di impatto ambientale (VIA), ovviamente, deve avere lo stesso contenuto per entrambe le Regioni..

Il secondo caso riguarda i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre regioni confinanti.

In questo caso la LR sulla VIA disciplina differentemente la procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA.

Per quanto concerne la procedura di verifica (screening) la legge non stabilisce alcun obbligo particolare: viene confermata la procedura ordinaria; le Regioni e le altre Amministrazioni pubbliche confinanti possono, come quelle emiliano-romagnole, presentare osservazioni ed essere consultate dalla autorità competente.

Per quanto concerne la procedura di VIA la legge stabilisce che l'autorità competente (Regione, Provincia o Comune) deve informare le Regioni interessate: essa inoltre deve convocare le altre Regioni interessate alla Conferenza di servizi ed acquisirne il parere nell'ambito della Conferenza di servizi stessa.

5.6. Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri

Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la LR sulla VIA (art. 21) stabilisce che l'autorità competente (Regione, Provincia o Comune) deve provvedere ad informare il Ministero dell'Ambiente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio affinché quest'ultimo compia gli obblighi (informazione delle autorità e dei cittadini dello Stato interessato, acquisizione del parere di tale Stato; informare la Commissione europea) stabiliti dalla "Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero" stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 640/94.

5.7. Progetti sottoposti alla procedura di via di competenza statale

La LR sulla VIA dispone (art. 20) che il parere della Regione previsto per i progetti sottoposti alla procedura, di competenza del Ministero dell'Ambiente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, relativa alla pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86 sia espresso dalla Giunta regionale.

La legge stabilisce inoltre che la Giunta regionale nell'ambito del procedimento finalizzato ad esprimere il parere in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale può

promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.

E' inoltre disposto che la Giunta regionale per esprimere tale il parere al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio, deve acquisire il parere delle Province e dei Comuni interessati, che devono esprimere il loro parere entro 60 giorni dal ricevimento degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura in materia di impatto ambientale di competenza statale. Trascorso tale termine la Giunta regionale può deliberare anche in assenza dei pareri delle Province e dei Comuni interessati.

La LR sulla VIA stabilisce inoltre, al fine di consentire l'espressione di tale del parere delle Province e dei Comuni, che il proponente deve inviare alle Province e Comuni interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura in materia di impatto ambientale di competenza statale.

5.8. Monitoraggio

La LR sulla VIA disciplina, all'art. 22, le modalità di effettuazione del monitoraggio.

L'art. 22 stabilisce che il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio eventualmente prescritto nella decisione in merito alla procedura di verifica (screening) e nella deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA). Lo stesso art. 22 stabilisce che l'autorità competente per l'eventuale gestione dei dati e delle misure derivanti dal monitoraggio si avvale dell'ARPA nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente e il territorio di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), della L. R. 44/95.

5.9. Vigilanza e controllo

La LR sulla VIA disciplina, all'art. 24, i casi e le modalità di effettuazione della vigilanza e dell'irrogazione di sanzioni.

L'art. 24 stabilisce che in materia di vigilanza e controllo:

- ogni Amministrazione interessata esercita le funzioni di propria competenza;
- l'autorità competente vigila sull'applicazione della LR sulla VIA e sulle prescrizioni contenute nella decisione conclusiva della procedura di verifica (screening) e/o nella deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA).

L'autorità competente si avvale di ARPA per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale.

Lo stesso art. 24 stabilisce le sanzioni come segue:

- in caso di progetti realizzati senza aver ottenuto la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva o senza avere effettuato la procedura di verifica (screening), l'autorità competente dispone la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino a spese e cura del responsabile; in caso di inerzia l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente;
- in caso di progetti realizzati in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) ovvero nella decisione concernente la procedura di verifica (screening), l'autorità competente (previa eventuale sospensione dei lavori) diffida il proponente e stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. In caso di mancato adeguamento a quanto stabilito nella diffida, l'autorità competente revoca la deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) ovvero la decisione concernente la procedura di verifica (screening) e

dispone la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino a spese e cura del responsabile; in caso di inerzia l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

6. LE SCELTE ALLA BASE DEL PROGETTO DI LEGGE DI RIFORMA DELLA LR N. 9 DEL 99 SULLA VIA

6.1. *Le ragioni dell'intervento normativo*

Il presente progetto di legge riscrive la legge regionale n. 9 del 1999 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) innanzitutto al fine di adeguare, anche dal punto di vista formale, l'ordinamento regionale alle recenti innovazioni intervenute a livello statale, a seguito dell'entrata in vigore del c.d. "Codice ambiente" (D. Lgs. n. 152 del 2006) e delle sue successive modifiche.

La tutela dell'ambiente – al di là della sua peculiare connotazione nell'assetto costituzionale sia dei beni giuridici sia delle potestà normative volte a proteggerli e disciplinarli – costituisce infatti una prerogativa del legislatore statale. Ciò rappresenta un vincolo forte per gli ordinamenti regionali, che possono discostarsi dalla norme statali in materia ambientale solo in certi casi e a certe condizioni; ne deriva dunque che l'aggiornamento della L.R. n. 9 del 1999 non può non seguire le linee generali tracciate dal Codice ambiente.

All'interno di tale inderogabile cornice, al legislatore regionale sono tuttavia riconosciuti alcuni autonomi spazi di intervento, che gli consentono sia di porre rimedio ad alcune delle storture riscontrate nella prassi applicativa della previgente disciplina, sia di "riempire" alcuni vuoti dello stesso Codice ambiente.

6.2. *Gli obiettivi dell'intervento normativo*

Il principale obiettivo che il progetto di legge persegue, insieme all'adeguamento della legge regionale n. 9 del 1999 alle nuove disposizioni nazionali, è quello di introdurre meccanismi finalizzati alla generale semplificazione dei procedimenti di VIA e di verifica (screening), prevedendo misure di temporalizzazione e strumenti di razionalizzazione. Ciò al fine di conferire alle procedure ambientali maggiore certezza in relazione alla loro durata, nonché di attribuire alla Pubblica amministrazione il controllo "effettivo" dei tempi procedurali.

Il risultato che si intende perseguire è la garanzia sostanziale – e non solo formale – del principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa.

6.3. *Le correzioni apportate dall'intervento normativo alle disposizioni vigenti*

Nell'ottica appena illustrata devono leggersi, ad esempio, quelle disposizioni che, discostandosi dalla normativa vigente, pongono un termine alle proroghe richieste dai privati, proprio al fine di rendere più controllabile la durata dei procedimenti. L'intento della modifica è quello di correggere una vera e propria stortura del sistema, costituita da una durata indeterminata ed indeterminabile della procedura, non imputabile esclusivamente a responsabilità dell'Autorità precedente.

6.4. *La coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta regionale*

La riforma della legge regionale n. 9 del 1999 era stata preannunciata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 987 del 2010 (Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screening) normate dal Titolo II e delle procedure di VIA normate dal Titolo III della L.R. n. 9 del 1999), che sottolineava la necessità di aggiornare la normativa regionale alle modifiche introdotte nel Codice Ambiente dai decreti legislativi n. 4 del 2008 e n. 128 del 2010.

Rimane rispettata l'intenzione, allora espressa, di non alterare l'impianto della legge n. 9 del 1999, nonostante le numerose innovazioni necessarie.

6.5. Sportelli unici e VIA

Le norme del progetto di legge in materia procedimentale fanno perno su modalità di semplificazione basate, tra l'altro, sul coordinamento tra procedimenti e loro fasi oltre che tra provvedimenti e loro effetti.

Ne sono un esempio gli articoli 7 e 20 del progetto di legge.

Con l'articolo 7 è sostituito l'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 sullo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Questa modifica recepisce in ambito regionale le recenti novità introdotte dallo Stato in tema di SUAP, dando loro quella sistemazione organica che al quadro statale, sotto certi profili, manca.

La normativa statale di riferimento infatti non chiarisce del tutto i rapporti tra la procedura di VIA come disciplinata dal Codice ambientale e il "procedimento unico di competenza del SUAP" di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.

Con l'art. 7 del progetto di legge è dunque regolata la connessione tra i due procedimenti, nel senso che la VIA viene a costituire un endo-procedimento del procedimento curato dal SUAP, analogamente a quanto previsto per i rapporti con il procedimento "unico" di autorizzazione energetica secondo il nuovo art. 17.

D'altra parte, va sottolineato come la VIA mantenga notevoli caratteri di autonomia, siccome conserva, seppure all'interno dell'iter che la ingloba, la propria disciplina per quanto attiene al deposito e alla pubblicità degli atti, alla partecipazione al procedimento, alle modifiche progettuali, alle integrazioni documentali e ai termini procedimentali.

La regola generale insomma è che il SUAP è competente a ricevere la domanda relativa al progetto da sottoporre a valutazione d'impatto, a indire la conferenza di servizi, che in tal caso è unica, e a emettere il provvedimento finale richiesto. Compito dell'autorità competente alla VIA è – una volta ricevuti gli atti dal SUAP – curare l'istruttoria fino ad adottare il provvedimento di VIA, che comprende e sostituisce gli altri atti di assenso in materia ambientale e paesaggistico-territoriale eventualmente necessari. Va da sé che la conferenza di servizi e il procedimento unico si completerà con l'acquisizione degli altri assensi necessari alla chiusura dell'iter.

Nel rispetto della legislazione nazionale, però, il progetto di legge ammette inoltre la possibilità che la VIA sia oggetto di autonoma domanda. E si noti che questa, che per la VIA costituisce un'eccezione, per lo screening costituisce la regola.

Va evidenziato che per le opere pubbliche vige un modulo procedimentale diverso, in quanto il SUAP non è coinvolto, di conseguenza sarà direttamente investita della domanda di VIA

l'autorità competente a svolgerla. Alle opere pubbliche sono equiparate, in analogia con quanto stabilito dal Testo unico sull'edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001), le opere di pubblica utilità, ossia le opere private d'interesse pubblico. Si veda in proposito l'art. 8 del progetto di legge, che sostituisce l'art. 7 della l.r. n. 9 del 1999.

Dal raffronto di queste norme con l'articolo 20 del progetto di legge – che sostituisce l'articolo 17 della legge 9 – emerge con più chiarezza il quadro di raccordi tra procedimenti creato dal progetto di legge

In base al nuovo art. 17, il provvedimento positivo di VIA comprende e sostituisce vari altri atti di assenso, però con alcune differenze sostanziali qualora la VIA rientri o meno in un procedimento più ampio.

Infatti, se la procedura di VIA costituisce endo-procedimento di un procedimento “unico” – ossia quello di competenza dello Sportello unico attività produttive o quello curato dallo Sportello unico energia di cui alla L. R. n. 26 del 2004 – allora il provvedimento di valutazione tiene luogo dei soli atti di assenso in materia ambientale e paesaggistico-territoriale. Ciò perché gli ulteriori assensi che dovessero essere necessari per l'accoglimento della domanda saranno successivamente acquisiti, non dall'autorità competente per la VIA, bensì da quella per il procedimento unico (produttivo o energetico). Tale acquisizione avrà luogo sempre nel corso della conferenza di servizi unica, ma dopo la chiusura della VIA.

Fuori dai casi suddetti, in particolare per i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità (eccettuati ovviamente quelli energetici), la VIA comprende e sostituisce non soltanto gli atti di assenso ambientali e paesaggistici ma anche tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, i pareri eccetera, che dovessero risultare necessari.

Con questo plesso di disposizioni la Regione intende perseguire la maggiore semplificazione e celerità procedimentale possibile in considerazione del quadro giuridico statale vigente.

7. L'ARTICOLATO DEL PROGETTO DI LEGGE

Il presente progetto di legge trae origine dalla imprescindibile esigenza di adeguare e conformare la normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale alle novità introdotte dai decreti legislativi n. 152/06, n. 4/08 e n. 128/10, nonché dalla esigenza di introdurre nell'impianto del testo della legge regionale n. 9 del 1999, che risulta ancora valido nella sua impostazione, alcune disposizioni modificative tese a semplificare e rendere più funzionale i procedimenti da esso previsti.

Il presente progetto di legge è costituito da 34 articoli che introducono le opportune modifiche nel testo normativo e negli Allegati della LR 9/99.

Il progetto di legge contiene numerose norme abrogative esplicite, con riferimento a disposizioni contenute nella L.R. n. 9 del 1999. In particolare:

- sono sostituiti 21 articoli (1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 31) e gli allegati;
- sono modificati 8 articoli (2, 5, 8, 11, 15, 23, 25, 30);
- sono introdotti 4 nuovi articoli (4-bis, 4-ter, 7-bis, 15-bis).

Articolo 1 - Sostituzione dell'articolo 1 della LR n. 9 del 1999, rubricato “Finalità”.

La sostituzione dell'art. 1 è prevista al fine di introdurre alcune modifiche nell'art. 1 della LR 9/99 innanzitutto per aggiornare il riferimento alle norme nazionali vigenti e per uniformare le finalità della valutazione ambientale di progetti della LR 9/99 a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 e dal D. Lgs. 128/10.

Articolo 2 - Sostituzione dell'articolo 2 della LR n. 9 del 1999, rubricato "Definizioni".

La disposizione è prevista al fine di introdurre alcune modifiche nell'art. 2 della LR 9/99, innanzitutto per aggiornare il riferimento alle norme nazionali vigenti e per uniformare le definizioni contenute nella LR 9/99 a quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 e dal D. Lgs. 128/10.

Articolo 3 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Informazione e partecipazione".

La disposizione introduce, nel suo comma 3, la possibilità che il progetto, il relativo studio ambientale preliminare o il relativo studio di impatto ambientale, siano presentati in un'apposita assemblea pubblica.

Tale previsione è finalizzata a sviluppare ed accrescere, anche in coerenza con gli obiettivi della legge regionale n. 3 del 2010, le forme di partecipazione del pubblico e del privato al procedimento, tanto più necessarie se si considera la loro complessità e rilevanza.

La celebrazione di tale evento partecipativo non comporta alcuna modifica nella scansione procedurale, né nei termini previsti per ciascuna delle sue fasi. Proprio a ciò è finalizzata la previsione del termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, termine che deve ritenersi tassativo.

Articolo 4 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Ambito di applicazione".

L'articolo 4 (che è sostitutivo del corrispondente articolo 4 della L.R. n. 9 del 1999), ridefinisce l'ambito di applicazione della procedura di VIA, di cui al Titolo III, confermando quanto già previsto nella L.R. n. 9 del 1999 ed introducendo alcune modifiche al fine di uniformarla a quanto previsto, in particolare per quanto riguarda le esclusioni, dall'art. 6 del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 e dal D. Lgs. 128/10 e per quanto riguarda l'introduzione (al comma 2) della previsione che i progetti di modifica o estensione dei progetti sottoposti alla procedura di VIA sono direttamente assoggettati alla procedura di VIA qualora la modifica o l'estensione sia, di per sé, conforme alle eventuali soglie stabilite per il loro assoggettamento.

Inoltre, nel ridefinire l'ambito di applicazione della procedura di VIA, di cui al Titolo III, in coerenza con i principi dell'ordinamento comunitario in materia, la disposizione equipara sostanzialmente la disciplina della "aree naturali protette" e delle aree SIC (siti di interesse comunitario) e ZPS (zone di protezione speciale) prevedendo che i progetti di nuova realizzazione ricadenti in ciascuna di tali aree vengano sottoposti direttamente a VIA, senza la preliminare fase di "screening" (verifica di assoggettabilità).

Articolo 5 - Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter nella legge regionale n. 9 del 1999.

L'articolo 5 (che ha scorporato l'articolo 4 della L.R. n. 9 del 1999) ha la precipua funzione di chiarire l'ambito di applicazione delle norme relative alla VIA e di quelle relative allo screening, confermando sostanzialmente le scelte già effettuate nella L.R. n. 9. Ciò al fine di rendere più evidenti: a) i casi di sottoposizione diretta dei progetti a VIA; b) i casi in cui ricorre l'obbligo di effettuare lo screening che può condurre alla sottoposizione dei progetti a VIA; c) le soglie dimensionali che possono condurre a VIA o a screening, a seconda dei casi.

In tale nuova disposizione viene, sostanzialmente confermato quanto già previsto nell'art. 4 della L.R. n. 9 del 1999 per quanto concerne l'assoggettamento alla procedura di verifica (screening) e la definizione delle riduzioni ed incrementi delle relative soglie.

Articolo 6 – Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Autorità competenti".

Nell' articolo 5 della L.R. n. 9 del 1999 viene sostituito il comma 6 al fine di specificare che l'avvalimento, tramite convenzione delle strutture di ARPA per l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti ai procedimenti di VIA o di verifica (screening) è onerosa per le Province ed i Comuni.

Articolo 7 – Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Sportello unico per le attività produttive"

Le modifiche apportate all'articolo 6 (così come quelle apportate all'articolo 7) hanno l'obiettivo di dare maggiore chiarezza ai diversi effetti che il provvedimento di VIA produce a seconda che si riferisca a procedimenti relativi ad impianti produttivi oppure a procedimenti relativi alla realizzazione di "opere pubbliche o di pubblica utilità".

La riscrittura dell'art. 6, è finalizzato, in particolare a risolvere alcune incongruenze derivanti dalle vigenti disposizioni statali in materia di valutazione di impatto ambientale e di sportello unico per le attività produttive.

In primo luogo viene chiarito che la procedura di verifica (screening) in quanto procedura preliminare finalizzata esclusivamente a assumere la decisione sulla necessità di una procedura di VIA, in aderenza a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni comunitarie, è conclusa antecedentemente ai procedimenti dello sportello unico per le attività produttive.

In secondo luogo viene chiarito, in conformità alle disposizioni nazionali che la procedura di VIA è attivata nell'ambito del procedimento unico dello sportello unico di cui all'art. 7 del DPR 160/2011 e contemporaneamente viene chiarito in conformità alle disposizioni delle vigenti direttive europee e del D. Lgs. n. 152 del 2006, che le procedure di VIA sono concluse antecedentemente alla conclusione del procedimento unico dello sportello unico e che, a tal fine, i termini del procedimento dello sportello unico sono sospesi e ricominciano decorrere dalla conclusione della procedura di VIA.

Viene fatta, in ogni caso, salva la possibilità da parte del proponente di attivare la procedura di VIA prima dell'attivazione del procedimento dello sportello unico.

È stabilito che il provvedimento positivo di VIA, per i procedimenti attinenti a progetti di attività produttive nonché di impianti energetici, comprende e sostituisce esclusivamente le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico territoriale.

Infine è stabilito che nel caso che le procedure di VIA siano attivate nell'ambito del procedimento unico dello sportello unico di cui all'art. 7 del DPR 160/2011, le conferenze di servizi per la procedure di VIA e per il procedimento dello sportello unico sono condotte congiuntamente (ai sensi dell'art.14,comma3 della legge 241 del 1990) al fine di assicurare l'esame contestuale di tutti gli aspetti e gli interessi coinvolti.

Va sottolineato, inoltre, che la nuova versione dell'articolo 6 della l. r. n. 9 del 1999 ha altresì lo scopo di evitare la duplicazione di adempimenti, in seguito all'introduzione dell'obbligo di Verifica di completezza degli elaborati per dare avvio al procedimento prevista dal D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 e dal D. Lgs. 128/10, a carico del SUAP, al quale resta esclusivamente la funzione di trasmissione della domanda all'autorità competente.

Articolo 8 – Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Opere pubbliche”

Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 7 della L.R. n. 9 del 1999, ovvero nell'ambito dei procedimenti relativi alla realizzazione di “opere pubbliche o di pubblica utilità”, il provvedimento di VIA comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto, nonché assume anche valore di titolo edilizio e può costituire variante agli strumenti urbanistici del Comune, come già previsto dalla L.R. n. 9 del 1999, e, per effetto delle modifiche proposte dal progetto di legge al successivo articolo 20 (sostitutivo dell'art. 17 della L.R. n. 9 del 1999), anche agli strumenti di pianificazione territoriale della Provincia.

Articolo 9 – Introduzione dell'articolo 7-bis nella legge regionale n. 9 del 1999.

L'articolo 9 introduce il nuovo art. 7 bis rubricato “Documentazione connessa al segreto industriale” nella LR 9/99, al fine di uniformare la normativa regionale a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 e dal D. Lgs. 128/10, in particolare per quanto riguarda la tutela del segreto industriale e commerciale, abrogando contestualmente l'analoga previsione dell'articolo 13, comma 5, dell'originaria LR 9/99, al fine di ottenere la vigenza di questa disposizione sia per le procedure di verifica (screening) sia per la procedura di VIA.

Articolo 10 – Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Direttive”.

L'articolo 10 introduce alcune modifiche all'art. 8 della LR 9/99, in particolare al fine di ricomprendere all'interno delle Direttive la specificazione dei formati elettronici di trasmissione della documentazione per le procedure in materia di impatto ambientale.

Articolo 11 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 della 1999, rubricato "Verifica (screening)"

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 9 della L.R. n. 9 del 1999, focalizzato sulla procedura di screening, confermando – sotto questo profilo – l'impianto della legge regionale n. 9 del 1999.

La finalità di questa norma risiede nella necessità di adeguarsi alle novità introdotte nel c.d. Codice Ambiente (D. Lgs. n. 152 del 2006) dai decreti correttivi del 2008 e del 2010 (rispettivamente: D. Lgs. n. 4 del 2008 e D. Lgs. n. 128 del 2010). Come nell'impianto statale, anche il progetto di legge regionale introduce, per ciascuna scansione procedurale, precisi termini di durata.

Di particolare rilevanza, in tal senso, sono i commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 9, come riscritto dall'articolo 11 del progetto di legge. La proposta regionale, nell'intento di coniugare il principio della certezza dei procedimenti amministrativi con le esigenze dei privati (nel caso di specie, i proponenti il progetto da sottoporre a VIA o a screening) e a beneficio dell'interesse pubblico complessivamente inteso, introduce alcune modifiche al modello consegnatoci dal legislatore statale.

Si tratta precisamente, innanzitutto, dell'introduzione della "verifica di completezza" (articolo 9, comma 2, come riscritto dall'articolo 11 del progetto di legge) con un termine di 15 giorni, che decorrono dalla ricezione della domanda del privato, attribuito all'amministrazione per richiedere al proponente eventuali documenti integrativi, ove la domanda medesima risulti in prima battuta incompleta.

In particolare, in tale nuova formulazione, in analogia a quanto previsto per la procedura di VIA, è prevista anche per la procedura di verifica (screening) l'effettuazione della Verifica di completezza della documentazione presentata, preliminare all'avvio del procedimento. Tale disposizione è finalizzata a rendere il procedimento snello e adeguato alle previsioni legislative e pianificatorie, evitando di demandare alla richiesta di integrazioni nell'ambito del procedimento il compito di richiedere documentazione normativamente indispensabile. Essa quindi è finalizzata a rendere i progetti maggiormente adeguati e le procedure più snelle e rapide.

Tale meccanismo costituisce una vera e propria "fase preparatoria" del procedimento (quella di verifica della completezza), non prevista – come già detto – dalla disciplina statale e rispetto alla quale potrebbe effettivamente porsi un problema di compatibilità (anche se non sembra in assoluto precluso, al legislatore regionale, di intervenire su alcune parti della disciplina procedurale).

D'altronde, un meccanismo del tutto analogo è previsto dal Codice per la VIA (articolo 23, comma 4, D. Lgs. n. 152 del 2006).

Inoltre è prevista, in ottemperanza di quanto previsto dal citato art. 20 del D. Lgs. n. 152 del 2006, l'estensione del periodo di deposito e del termine per la presentazione di osservazioni a 45 giorni.

Un ulteriore meccanismo, anch'esso teso a coniugare certezza del procedimento e istanze del privato, è quello previsto nel comma 5 dell'articolo 9, come riscritto dall'articolo 11 del progetto di legge.

Detta previsione, in questo caso, opera sul progetto già pubblicato sul Bollettino ufficiale e consente all'amministrazione, non oltre i successivi 45 giorni (come da Codice), e "per una volta sola", di richiedere al proponente integrazioni e documenti.

È opportuno sottolineare, in sintesi, che il progetto di legge, in questo modo, ha voluto adattare fasi e termini della procedura di screening ad esigenze sostanziali del procedimento, eliminando gli effetti negativi, prodottisi sotto il regime precedente, dovuti essenzialmente a scambi indeterminati di documentazione tra autorità e privato e in ragione dei quali si determinavano blocchi delle procedure imputati per lo più, talvolta irragionevolmente, alla sola amministrazione.

Sempre nell'ottica di approntare meccanismi sostanziali di garanzia del procedimento, anche in funzione di rispondere ad esigenze di buon andamento della macchina amministrativa, il comma 7 del riscritto articolo 9 ammette la possibilità per l'amministrazione procedente di avvalersi di uno strumento istruttorio a ciò dedicato: la conferenza di servizi istruttoria. All'indizione di tale conferenza, proprio in quanto destinata a fornire ulteriori elementi istruttori, si può far ricorso in qualunque fase del procedimento.

La bontà del meccanismo sopra descritto risiede anche nel fatto che vengono contestualmente messi in condizione di partecipare al procedimento tutti i livelli amministrativi, facendo altresì emergere i possibili profili problematici che troverebbero esternazione in una fase successiva.

Articolo 12 - Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Esiti della procedura"

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 10 della L.R. n. 9 del 1999, focalizzandosi sugli esiti della procedura di screening, confermando – sotto questo profilo – l'impianto della legge regionale n. 9 del 1999.

La finalità di questa norma risiede nella necessità di adeguarsi alle novità introdotte nel c.d. Codice Ambiente (D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dai decreti correttivi D. Lgs. n. 4 del 2008 e D. Lgs. n. 128 del 2010). In particolare essa è tesa a recepire la innovativa disposizione nazionale secondo cui per assumere la decisione relativa allo svolgimento di un ulteriore procedura di VIA è necessario che l'autorità competente valuti che il progetto possa avere "impatti negativi e significativi".

In conclusione, nell'articolo 12 del progetto di legge, che riscrive l'art. 10 della L.R. n. 9 del 1999, è evidente che il termine effettivo per la chiusura del procedimento di screening è scandito in maniera diversa, a seconda che siano o meno necessarie integrazioni come evidenziato nella seguente Tabella.

Termini di durata del procedimento di screening Ipotesi a) – senza integrazioni	Termini di durata del procedimento di screening Ipotesi b) – con integrazioni
Fase preliminare: 15+15 gg.	Fase preliminare: 15+15 gg.
Fase istruttoria e decisoria: 45+45 gg.	Fase istruttoria e decisoria: 45+30+45 gg.

Si deve, inoltre, rilevare, in conclusione, che per esigenze di adeguamento alla normativa comunitaria e alla relativa normativa statale di recepimento è stata eliminata la previsione del "silenzio assenso" nella procedura di screening, che nel nuovo testo deve concludersi necessariamente con l'adozione di un provvedimento espresso.

Articolo 13 – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Studio di Impatto Ambientale (SIA)”.

L’articolo 13 introduce alcune modifiche nell’art. 11 della LR 9/99, al fine di recepire quanto previsto dall’art. 22 del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 e dal D. Lgs. 128/10, relative alla facoltà del proponente per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale di accedere ai dati ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione nonché alla necessità di allegare allo Studio di Impatto Ambientale una sintesi non tecnica dei suoi contenuti.

Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Definizione dei contenuti del SIA (scoping)”

L’articolo 14 riscrive l’articolo 12 della L.R. n. 9 del 1999 relativo al cd. “scoping”, vale a dire di quella fase eventuale, prodromica all’avvio della vera e propria procedura di VIA, che costituisce nella prassi di questa Regione un’ipotesi molto marginale. L’intento della disposizione, oltre a recepire quanto previsto dall’art. 21 del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010, è quello di rendere più rapido lo svolgimento di tale fase eventuale ed inoltre all’accertamento dell’assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto.

È, inoltre, previsto il dimezzamento dei termini della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) qualora esso sia attivato a seguito di assoggettamento alla procedura di VIA a seguito dell’esito della procedura di verifica (screening).

Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Presentazione della domanda”

L’articolo 15 introduce alcune modifiche nell’art. 13 della LR 9/99, al fine di recepire quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010.

Innanzitutto, come previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 152/06, viene fissato un termine (30 giorni dal termine di deposito) per la richiesta di integrazioni da parte della autorità competente ed un termine massimo (45 giorni prorogabili su richieste del proponente al massimo per ulteriori 45 giorni) per la trasmissione delle integrazioni richieste da parte del proponente.

L’articolo 15 nel riscrivere l’articolo 13 della L.R. n. 9 del 1999 introduce in esso due novità rilevanti.

La prima novità rispetto al testo della legge regionale vigente è l’introduzione nella procedura di VIA della Verifica di completezza della documentazione presentata, preliminare all’avvio del procedimento.

Tale modifica risponde alla necessità di adeguare il procedimento regionale all’ordinamento statale (art. 23 del “Codice Ambiente”). Tale disposizione è finalizzata a rendere il procedimento snello ed adeguato alle previsioni legislative e pianificatorie, evitando di demandare alla richiesta di integrazioni nell’ambito del procedimento il compito di richiedere documentazione normativamente indispensabile. Essa quindi è finalizzata a rendere i progetti maggiormente adeguati e le procedure più snelle e rapide.

Tuttavia la norma regionale proposta sceglie di discostarsi in parte dalla disciplina statale.

Infatti il codice prevede che la pubblicazione sia contestuale alla presentazione della domanda di VIA e che avvenga non sulla Gazzetta Ufficiale, ma su un quotidiano e sul sito web dell'Autorità. Da tali adempimenti fa decorrere i termini procedurali, compreso quello (di 30 giorni) per la verifica di completezza.

La proposta di legge regionale scinde, invece, il momento della presentazione dal momento della pubblicazione, precisando che quest'ultima avviene sul BURERT (in linea con quanto oggi previsto) al termine della verifica di completezza. Da tale pubblicazione, che ha valore di pubblicità legale, decorrono i termini procedurali.

Il primo effetto di tale meccanismo è quello di allungare di 30 giorni, rispetto alla previsione statale, la durata complessiva del procedimento. D'altra parte, questa scelta risponde ad imprescindibili esigenze di certezza del procedimento stesso, di garanzia del pubblico interessato e di contenimento dei costi a carico del proponente.

Infatti, le modalità di pubblicazione previste dal Codice non danno certezza legale e nemmeno garantiscono l'effettiva contestualità tra presentazione e pubblicazione, pregiudicando la possibilità di una concreta conoscenza del progetto e partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati. La norma statale può inoltre comportare un notevole aggravio di costi a carico del proponente, perché la verifica di completezza può concludersi con l'obbligo di procedere ad una nuova pubblicazione su un quotidiano, sempre a spese del proponente. Tale esito è invece scongiurato dalla disposizione contenuta nel progetto di legge, la cui formulazione non impone la ripetizione della pubblicazione.

La seconda novità consiste nell'imporre un limite temporale alla proroga del termine concesso al privato per presentare i documenti integrativi eventualmente richiesti ad esito della verifica di completezza.

Infatti sia il Codice che il progetto di legge consentono all'amministrazione di richiedere al proponente integrazioni documentali entro un termine preciso, pari a 30 giorni.

Mentre il Codice ammette la possibilità di prorogare, su richiesta del privato, in maniera indeterminata tale termine, il progetto di legge, al contrario, fissa un limite massimo di 60 giorni.

Lo spirito della modifica proposta è quello di correggere una vera e propria stortura del sistema, che può determinare ricadute negative sulla credibilità delle amministrazioni. Si privilegia, in questo modo, l'esigenza di una conclusione "certa" del procedimento, anche in funzione di una maggiore ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato.

Articolo 16 - Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Deposito e pubblicizzazione"

L'articolo 16 sostituisce l'art. 14 della LR 9/99, per introdurre alcune modifiche al fine di recepire quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010.

In particolare, è prevista, in ottemperanza di quanto previsto dal citato art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 2006, l'estensione del periodo di deposito a 60 giorni.

Sono inoltre introdotte alcune disposizioni al fine di rendere funzionali le disposizioni relative al deposito ed alla pubblicizzazione con quelle relative alla verifica di completezza.

Articolo 17 – Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Partecipazione".

L'articolo 17 introduce alcune modifiche nell'art. 15 della LR 9/99, al fine di recepire quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010.

In particolare, è prevista, in ottemperanza di quanto previsto dal citato art. 24 del D. Lgs. n. 152 del 2006, l'estensione del periodo di deposito e del termine per la presentazione di osservazioni a 60 giorni.

Articolo 18 - Introduzione dell'articolo 15-bis nella legge regionale n. 9 del 1999.

L'articolo 18 introduce il nuovo articolo 15-bis nella legge regionale n. 9 del 1999 al fine di recepire, in un unico articolo, alcune disposizioni del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010 (articolo 24, commi 9 e 9-bis, articolo 26, commi 3, 3-bis e 3-ter) relative a integrazioni e modifiche alla documentazione presentata, modificando quanto previsto nella legge regionale n. 9 del 1999.

In particolare è previsto che l'autorità competente possa richiedere al proponente integrazioni alla documentazione presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di deposito, fissando un termine per la risposta da parte del proponente non superiore a 45 giorni, prorogabili, su richiesta del proponente per un massimo di ulteriori 45 giorni. Nel caso il proponente non fornisca le integrazioni richieste o ritiri la domanda, come previsto dal D. Lgs. n. 152 del 2006, non si procede all'ulteriore corso del procedimento.

È, inoltre, previsto che il proponente può richiedere, per una sola volta, di modificare la documentazione originariamente presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di deposito. Se accoglie tale richiesta l'autorità fissa un termine per la presentazione non superiore a 45 giorni, prorogabili, su richiesta del proponente per un massimo di ulteriori 45 giorni.

In entrambi i casi, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è adottato entro 90 giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.

In entrambi i casi, l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, dispone la novellazione del deposito e della pubblicizzazione per 60 giorni della nuova documentazione. In tal caso l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è adottato entro 90 giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.

Articolo 19 - Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Provvedimento di valutazione di impatto ambientale".

L'articolo 19 introduce alcune modifiche nell'art. 16 della LR 9/99, al fine di recepire quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010.

In particolare per la definizione dei termini del procedimento e relative alle modalità di pubblicizzazione (pubblicazione nel BURERT e nel sito WEB dell'autorità competente) della decisione sulla VIA.

Articolo 20 – Sostituzione dell’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA)”

Nella proposta di modifica si concentrano molteplici misure che hanno l’obiettivo di realizzare una sostanziale semplificazione amministrativa, attraverso la puntuale definizione di modalità e criteri a ciò espressamente finalizzati.

La disposizione regola, infatti, gli effetti del provvedimento di VIA anche sotto il profilo del coordinamento con altri procedimenti connessi.

I primi due commi non apportano innovazioni a quanto previsto dalla L.R. n. 9 del 1999: il comma 1 conferma che per i progetti di attività produttive il provvedimento di VIA comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso in materia ambientale e paesaggistico-territoriali; il comma 2 conferma che per “opere pubbliche o di pubblica utilità” il provvedimento di VIA comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto e non soltanto quelli ambientali e paesaggistico-territoriali.

Il comma 2 è stato sdoppiato in 2 nuovi commi al fine di rendere chiaro che il provvedimento di VIA può assumere sempre (e non solo per le opere pubbliche o di pubblico interesse) assumere il valore (qualora ne sussistano i presupposti e l’amministrazione comunale dia il proprio assenso) di titolo abilitativo edilizio.

Le innovazioni riguardano, invece, quanto previsto nei commi da 4 a 7.

Il comma 4 assolve ad una duplice funzione, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del Codice ambiente: individuare espressamente i principali atti di assenso in materia ambientale sostituiti dal provvedimento di VIA, ed al contempo integrare lo studio di impatto ambientale (necessario per la VIA) con gli elementi e le informazioni richiesti dalla normativa vigente per ogni singolo atto sostituito.

Gli atti elencati sono: la valutazione di incidenza ambientale (VINCA); l’autorizzazione integrata ambientale (AIA); l’autorizzazione paesaggistica. E’ dunque evidente che la norma produce un notevole effetto di semplificazione e una significativa riduzione dei tempi dei processi decisionali.

Il comma 5 contiene un ulteriore strumento di semplificazione, rafforzando la previsione, contenuta nella L.R. n. 9 del 1999, che il provvedimento di VIA abbia valore di variante degli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico.

La modifica estende tale effetto agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, consentendo al provvedimento di VIA di modificare contemporaneamente più strumenti di pianificazione.

I piani provinciali, infatti, si pongono ad un livello sovraordinato rispetto a quelli comunali, e possono quindi porre vincoli a cui i piani comunali debbono conformarsi. L’attuale formulazione della L.R. n. 9 del 1999, contemplando la sola possibilità di variante urbanistica comunale, risulta quindi insufficiente al conseguimento di un effettivo coordinamento e semplificazione.

Occorre sottolineare che ciò determina un considerevole risparmio di tempo, poiché le varianti in questione richiedono lunghe procedure di approvazione.

Al riguardo pare opportuno sottolineare che nella nuova versione del testo normativo sono stati introdotti specifici elementi di definizione e finalizzazione di tale possibilità di approvare nel procedimento di VIA varianti agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica specificando che essa si riferisce alle seguenti fattispecie: correzioni di errori materiali; sopravvenuti motivi di pubblico interesse; mutamento della situazione di fatto; nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

Sempre al fine di evitare effetti eccessivi rispetto all'oggetto del procedimento di VIA ed indesiderati, è stato stabilito che le proposte di variante agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale possono attenersi unicamente a specifiche modifiche cartografiche.

Anche il comma 6 è finalizzato ad introdurre una misura di semplificazione procedurale, consentendo alle amministrazioni pubbliche di scegliere la procedura di VIA in alternativa al procedimento unico per la localizzazione e la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche, previsto dagli articoli da 36-bis a 36-octies della L.R. n. 20 del 2000.

Quest'ultimo è organizzato in due fasi: la prima si svolge per l'approvazione del progetto preliminare, la contestuale eventuale variazione degli strumenti urbanistici e l'eventuale verifica di screening; la seconda successiva fase è volta all'approvazione del progetto definitivo, l'acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari, nonché lo svolgimento della VIA.

La norma proposta consente invece la possibilità di effettuare in alternativa la procedura di VIA, che contestualmente perviene all'approvazione del progetto definitivo, all'acquisizione degli atti di assenso e alle variazioni dei piani urbanistici e territoriali.

La scelta tra il procedimento unico e il procedimento di VIA è rimessa in via esclusiva alle singole Amministrazioni competenti.

Il comma 7, come i precedenti, persegue obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti. Si occupa in particolare di coordinare la procedura di VIA con l'autorizzazione unica energetica prevista dalla normativa statale in materia di fonti rinnovabili (D. Lgs. n. 387 del 2003) e dalla legge regionale in materia di energia (l.r. n. 26 del 2004).

A tal fine esso stabilisce, in attuazione di quanto previsto dalla normativa statale appena menzionata, lo svolgimento contestuale delle due procedure (energetica ed ambientale), attraverso un'unica conferenza di servizi, convocata dall'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione energetica.

La disposizione si discosta necessariamente da quanto previsto nei commi precedenti sancendo, in accordo con la normativa statale, il principio secondo cui la VIA si svolge all'interno del procedimento unico di autorizzazione energetica (di cui costituisce un endoprocedimento).

La norma proposta garantisce comunque un esame contestuale di tutti gli aspetti afferenti ai progetti sottoposti alle due procedure, anche in questo caso realizzando un'apprezzabile economia procedimentale. Solamente in questo caso alcuni degli effetti che il provvedimento di VIA ordinariamente produce, con riferimento alle opere pubbliche o di interesse pubblico, sono attribuiti all'autorizzazione energetica.

Articolo 21 - Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Conferenza di servizi"

L'articolo 21 introduce alcune modifiche nell'art. 18 della LR 9/99, al fine di recepire e di rendere congruente la normativa regionale a quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010.

L'articolo 21, in particolare, riscrive l'articolo 18 della L.R. n. 9 del 1999 confermando la scelta del legislatore regionale per il modulo procedimentale costituito dalla conferenza di servizi.

In continuità con la legge vigente, si prevede infatti che essa sia convocata obbligatoriamente, mentre il Codice ambiente prevede la convocazione di una conferenza di servizi soltanto in via eventuale, conferendo espressamente alla stessa Conferenza compiti meramente istruttori.

Questa scelta conferma la prassi di applicazione della L.R. n. 9 del 1999 rispetto al positivo ricorso a tale strumento di semplificazione ai fini della celere acquisizione delle posizioni delle altre amministrazioni coinvolte nella procedura di VIA.

Si è inoltre scelto di sincronizzare i tempi per lo svolgimento dei lavori della conferenza con la durata del procedimento di VIA, stabilendo che la conferenza deve concludere la propria attività almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per l'adozione del provvedimento di VIA. Rispetto alla norma attualmente vigente (comma 7 dell'articolo 18), ciò comporta un lieve prolungamento della durata dei lavori della conferenza, che non incide in alcun modo sul termine di conclusione del procedimento.

Articolo 22 - Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali"

L'articolo 22 introduce alcune modifiche nell'art. 19 della LR 9/99, al fine di recepire e di rendere congruente la normativa regionale a quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010, per quanto riguarda i progetti con impatti ambientali sovraergionali.

L'articolo 22 regola l'ipotesi di progetti che possono avere ricadute sulle regioni confinanti, stabilendo che l'autorità competente deve acquisire i pareri delle regioni, degli enti locali e degli enti parco interessati.

Rispetto alla norma oggi vigente, è stato introdotto un termine perentorio di 90 giorni per l'espressione di tali pareri, decorso il quale l'autorità competente può comunque procedere. Anche tale previsione è tesa alla temporalizzazione di tutte le fasi della procedura di VIA, con l'obiettivo di attribuire all'autorità competente il pieno controllo della stessa.

Inoltre, in caso di conflitto tra le autorità competenti di tali Regioni, è previsto in conformità a quanto stabilito nell'art. 31 del D. Lgs. n. 152 del 2006, l'avocazione delle procedure alla competenza statale tramite una deliberazione del Consiglio dei Ministri su conforme parere della Conferenza Stato -Regioni.

Articolo 23 - Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale"

L'articolo 23 introduce alcune modifiche nell'art. 20 della LR 9/99, al fine di rendere congruente la normativa regionale quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010. In particolare per quanto riguarda il termine di espressione del parere della Regione prolungato a 90 giorni.

Articolo 24 - Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Procedure per progetti con impatti transfrontalieri"

L'articolo 24 introduce alcune modifiche nell'art. 21 della LR 9/99, al fine di recepire e di rendere congruente la normativa regionale quanto previsto dagli artt. 32 e 32 bis del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010, per quanto

riguarda gli impatti transfrontalieri, prevedendo che le autorità competenti attivino le procedure previste dalle citate norme nazionali.

Articolo 25 - Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Monitoraggio".

L'articolo 25 introduce alcune modifiche nell'art. 22 della LR 9/99, al fine di recepire e di rendere congruente la normativa regionale quanto previsto dall'art. 28 del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010, in materia di monitoraggio.

Articolo 26 – Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999".

L'articolo 26 introduce alcune modifiche nell'art. 23 della LR 9/99, rubricato "Controllo sostitutivo, al fine di rendere congruente la normativa regionale a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010, per quanto riguarda il controllo sostitutivo, prevedendo, in particolare, che in caso di inadempimento da parte delle autorità competenti (Province e Comuni) trova applicazione quanto previsto dall'art. 30 della LR 6/2004.

L'art. 26, che riscrive l'art. 23 del L.R. n. 9 del 1999, stabilisce che in caso di inutile decorso dei termini per l'adozione del provvedimento di VIA da parte di Province e Comuni, la Regione interviene secondo quanto previsto dall'art. 30 della L.R. n. 6 del 2004, a norma del quale la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni (salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza). Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.

La previsione proposta "sostituisce" la regola statale, secondo cui, fino all'adozione delle leggi regionali, il potere sostitutivo spetta al Consiglio dei Ministri.

Articolo 27- Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Vigilanza e sanzioni"

L'articolo 27 introduce alcune modifiche nell'art. 24 della LR 9/99, al fine di recepire e nella normativa regionale quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010, in materia di controlli e sanzioni.

Le nuove disposizioni in materia di vigilanza e sanzioni confermano l'impianto di quanto previsto dall'art. 24 della Lr n. 9 del 1999.

Articolo 28– Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999".

L'articolo 28 introduce alcune modifiche nell'art. 25 della LR 9/99, al fine coordinare le disposizioni di questo articolo con le innovazioni normative intervenute e le modifiche introdotte nel testo della Lr n. 9 del 1999.

Articolo 29 – Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale n. 9 del 1999”.

Con l’articolo 29 è sostituito l’articolo 26 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Relazione sull’attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale”, al fine di introdurre una clausola valutativa ai sensi dell’art. 53 dello Statuto regionale.

In base al nuovo art. 26 l’Assemblea legislativa valuta l’attuazione della L.R. n. 9 del 1999 così come riformata dal presente progetto di legge. A tal fine, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione triennale sul miglioramento qualitativo dell’azione amministrativa in rapporto alle procedure di VIA (e un report intermedio). Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge. È data enfasi agli istituti di partecipazione anche in questo ambito.

Articolo 30- Sostituzione dell’articolo 28 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Spese istruttorie”.

L’articolo 30 introduce alcune modifiche nell’art. 28 della LR 9/99, al fine di recepire e di rendere congruente la normativa regionale quanto previsto dall’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010.

In particolare, è stato introdotto una misura minima delle spese istruttorie, pari a 500 euro per le procedure di verifica (screening) ed a 1.000 euro per le procedure di VIA. Inoltre, è previsto che le risorse derivanti dalle spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese necessarie per le strutture delle autorità competenti. Tali misure minime delle spese istruttorie sono state introdotte al fine di poter dare un valore a progetti che necessitano di procedure di verifica (screening) e di procedure di VIA ma che non prevedono la realizzazione di nuove opere (in particolare, i progetti di ampliamento) nonché al fine di riconoscere alle autorità competenti una soglia minima di spese comunque sostenute per tali procedure dalle autorità competenti.

È, inoltre, introdotta la previsione che le spese istruttorie sono restituite al proponente nella misura del 10% per ogni mese di ritardo (comutate al netto delle interruzioni e sospensioni) della conclusione del procedimento di verifica (screening) o di VIA.

Articolo 31 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 9 del 1999”.

L’articolo 31 introduce alcune modifiche nell’art. 30, rubricato “Disposizioni abrogative ed interpretative”, della LR 9/99, al fine di rendere congruente la normativa regionale con quanto previsto dall’art. 25 D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010.

Articolo 32- Sostituzione dell’articolo 31 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Modifiche agli allegati”.

L’articolo 32 introduce alcune modifiche nell’art. 31 della LR 9/99, al fine di rendere congruente la LR 9/99 al nuovo quadro normativo regionale e di rendere congruente la normativa regionale quanto previsto dall’art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010.

Articolo 33- Sostituzione degli Allegati A.1, A.2, A. 3, B.1, B.2, B.3, C e D della legge regionale n. 9 del 1999.

L'articolo 33 introduce alcune modifiche negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, al fine di recepire nella normativa regionale le modifiche introdotte negli Allegati III e IV della Parte seconda del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010, nonché per ridisegnare il quadro delle competenze tra le autorità competenti: Regione, Provincia e comune.

In particolare, nei nuovi allegati si proceduto ad un nuova allocazione delle competenze, prevedendo, in sintonia con le nuove assegnazioni di competenze relative alla approvazione di progetti assoggettati alla procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA, la coincidenza con la competenza al rilascio delle più rilevanti e/o della maggior parte delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto di impianto, opera o intervento in base alle vigenti normative.

In sostanza sono state attribuite alla competenza delle Province, come definito in sede di CAL, le competenze per le procedure di verifica (screening) e di VIA relative ad alcuni ulteriori progetti (non più assegnati alla Regione o ai Comuni), in particolare per quanto riguarda la competenza alla procedure in materia di impatto ambientale per i progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti nonché agli impianti chimici ed agli allevamenti (soggetti ad AIA provinciale) ovvero alla estrazione di minerali ed in particolare di acqua minerale soggetti ad (autorizzazione provinciale), al fine di far coincidere sulla stessa amministrazione le competenze in mater di impatto ambientale e le altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto

L'articolo 33, inoltre prevede la sostituzione degli allegati C e D per recepire quanto previsto negli allegati VII e V della Parte seconda del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 2010, al fine di uniformare le norme regionali alle disposizioni nazionali.

Articolo 34 – “Norme transitorie”

L'articolo 34, infine, prevede che le procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore della legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

Il comma 2 dell'art. 34, relativo all'applicabilità della disposizione contenuta nel comma 9 dell'art. 17 è unadisposizione che sembrerebbe avere apparentemente effetti retroattivi. Quest'ultimo stabilisce che i progetti sottoposti a VIA debbono essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione dello stesso provvedimento di VIA.

Il comma 2 dell'art. 34 dispone che tale regola si applichi ai procedimenti di VIA per i quali la relativa domanda sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 4 del 2008. Infatti, è stato tale provvedimento ad innovare la disciplina previgente, stabilendo un termine più lungo entro il quale concludere i lavori senza necessità di reiterare la procedura di VIA. Il progetto di legge ha l'obiettivo di adeguarsi a tale innovazione, benché la Regione Emilia-Romagna si fosse già di fatto conformata ad essa in via amministrativa attraverso la circolare dell'Assessore competente del 27

febbraio 2009 (Indicazioni in merito alla attuazione delle procedure in materia di VIA e VAS). L'effetto retroattivo che si produce, pertanto, è solo apparente.

Infine il comma 3 definisce la validità delle direttive emanata ai sensi della previgente normativa, per le parti non in contrasto con le disposizioni di cui al presente progetto di legge, nelle more dell'emanazione di nuove direttive.

PROGETTO DI LEGGE**PROGETTO DI LEGGE REGIONALE****Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9****(Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)****Articolo 1****Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato "Finalità"**

1. L'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è sostituito dal seguente articolo:

**"Articolo 1
Finalità**

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati", e della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.

2. La valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ha le finalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b), del d. lgs. n. 152 del 2006.

3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.

4. Nel perseguire le finalità di cui ai commi precedenti la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative, anche attraverso gli sportelli unici.".

Articolo 2**Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato "Definizioni"**

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 2
Definizioni**

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) procedura di verifica (screening): procedura preliminare, disciplinata dal Titolo II, volta a definire se il progetto può avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);
- b) provvedimento di verifica (screening): il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente, disciplinato dall'articolo 10, che conclude la procedura di verifica (screening);
- c) procedura di VIA: la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, disciplinata dal Titolo III, finalizzata alla emanazione, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, di cui alla successiva lettera d);
- d) provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA): il provvedimento dell'autorità competente, disciplinato dagli articoli 16, 17 e 18, che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante, che produce inoltre gli effetti di cui all'articolo 17;
- e) studio ambientale preliminare: studio tecnico-scientifico relativo alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto preliminare, disciplinato dall'articolo 9;
- f) studio d'impatto ambientale (SIA): studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, disciplinato dall'articolo 11;
- g) definizione dei contenuti del SIA (scoping): fase preliminare facoltativa, disciplinata dall'articolo 12, volta a definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite nel SIA;
- h) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica (screening) e l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), e che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge ai sensi dell'articolo 5;
- i) Comuni interessati: i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati;
- j) Provincia interessata: la Provincia nel cui territorio sono ricompresi i Comuni interessati;
- k) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto;
- l) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge;

- m) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. Ai fini della presente legge valgono altresì le definizioni di cui all'articolo 5, lettere c), d), g), h), l), r), t), u) e v) del d. lgs. n. 152 del 2006.
3. Gli Allegati A.1, A.2 e A.3 elencano i progetti assoggettati alla procedura di VIA di competenza rispettivamente regionale, provinciale e comunale, ai sensi degli articoli 4 e 5.
4. Gli Allegati B.1, B.2 e B.3 elencano i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) di competenza rispettivamente regionale, provinciale e comunale, ai sensi degli articoli 4 bis e 5.”.

Articolo 3
Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato “Informazione e partecipazione”

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 3
Informazione e partecipazione

1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, con le modalità di cui ai Titoli II, III e IV.
2. Ai fini della predisposizione dello studio ambientale preliminare e del SIA, il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle Amministrazioni pubbliche.
3. Ferma restando la competenza degli enti locali di promuovere le forme di partecipazione previste dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), l'autorità competente, su richiesta di una amministrazione interessata o del pubblico interessato, organizza la presentazione dei progetti sottoposti alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA, nonché del relativo studio ambientale preliminare o del relativo studio d'impatto ambientale, in una apposita assemblea pubblica, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) dell'avviso di avvenuto deposito di cui all'articolo 9, comma 3, o all'articolo 14, comma 2.”.

Articolo 4
Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato “Ambito di applicazione”

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 4**Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di VIA**

1. Sono assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III:
 - a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3;
 - b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3, qualora ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette), ovvero all'interno di aree SIC o ZPS in base alle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - c) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al titolo II.
2. Sono inoltre assoggettati alla procedura di VIA i progetti di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3 qualora la modifica o l'estensione sia, di per sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati.
3. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6 del d. lgs. n. 152 del 2006, relativamente alle esclusioni per opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e alle esclusioni per singoli interventi disposti in via d'urgenza”.

Articolo 5**Introduzione degli articoli 4 bis e 4 ter nella legge regionale n. 9 del 1999**

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999 sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 4 bis**Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di verifica (screening)**

1. Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e vadano sottoposti alla procedura di VIA, sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), i seguenti progetti:
 - a) i progetti di nuova realizzazione di cui agli Allegati B.1, B.2, B.3, che non ricadono all'interno di aree di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
 - b) i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, per le parti non ancora autorizzate, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.
2. Su richiesta del proponente sono assoggettati:

- a) alla procedura di verifica (screening) ovvero alla procedura di VIA i progetti non elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3;
- b) alla procedura di VIA i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3.

3. Si applica l'articolo 6, commi 10 e 11, del d. lgs. n. 152 del 2006, relativamente alle esclusioni per opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e alle esclusioni per singoli interventi disposti in via d'urgenza.

Articolo 4 ter Soglie dimensionali

1. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50% nel caso in cui i progetti ricadono all'interno di aree naturali protette o all'interno di aree SIC o ZPS in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

2. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30% nei seguenti casi:

- a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento 1221/2009/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001.”.

Articolo 6 **Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999,** **rubricato “Autorità competenti”**

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

“6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente può avvalersi, tramite convenzione, delle strutture dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna). La convenzione è onerosa per le Province ed i Comuni e l'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA è definito dalla Giunta regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti, opere o interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'**articolo 8** della legge regionale n. 44 del 1995.”.

Articolo 7
Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato "Sportello unico per le attività produttive"

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6
Norme in materia di Sportello unico per le attività produttive

1. Per i progetti relativi alle attività produttive assoggettati al procedimento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) riceve la domanda relativa alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA disciplinata dalla presente legge e la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all'autorità competente per l'effettuazione dei procedimenti di cui al Titolo II ed al Titolo III.

2. La procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II è conclusa preliminarmente ai procedimenti di cui agli articoli 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (*"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*).

3. La procedura di VIA di cui al Titolo III è attivata nell'ambito del procedimento unico previsto all'articolo 7 del d.P.R. n. 160 del 2010. Dall'avvio della procedura fino all'adozione del provvedimento di VIA, sono sospesi i termini per la conclusione del procedimento unico di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 160 del 2010 volto all'adozione degli atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto diversi da quelli in materia ambientale e paesaggistico-territoriale. Nel caso in cui eventuali prescrizioni del provvedimento di VIA comportino modifiche progettuali, i termini per la conclusione del procedimento unico ricominciano a decorrere dalla data in cui il proponente produce la documentazione progettuale modificata.

4. In ogni caso, su domanda del proponente, la procedura di VIA può essere attivata e conclusa prima dell'avvio del procedimento unico di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 160 del 2010.

5. Nei casi di cui al comma 3, è svolta un'unica conferenza di servizi degli enti interessati alla procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, e al procedimento unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d. P. R. n. 160 del 2010. La conferenza di servizi è indetta dal responsabile del SUAP, che assicura il coordinamento e la contestualità tra i due procedimenti. Alla procedura di VIA si applica la disciplina di cui alla presente legge, in particolare per quanto attiene al deposito e alla pubblicità degli atti, alla partecipazione al procedimento, alle modifiche progettuali, alle integrazioni documentali e ai termini procedurali. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) quanto alle modalità d'indizione.

6. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al proponente tramite il SUAP e mette a disposizione del SUAP tutte le informazioni sull'iter procedimentale relativo alle procedure di verifica (screening) e di VIA. Il SUAP assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia di VIA."

Articolo 8

Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Opere pubbliche"

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7
Opere pubbliche

1. Per i progetti relativi a opere pubbliche o di pubblica utilità ovvero ad impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 6 e non riguardanti impianti di produzione di energia elettrica, l'autorità competente per la procedura di VIA provvede al coordinamento e all'integrazione dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto. Si applica quanto disposto dall'articolo 17."

Articolo 9

Introduzione dell'articolo 7 bis nella legge regionale n. 9 del 1999

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente nuovo articolo:

"Articolo 7 bis
Documentazione connessa al segreto industriale

1. Nell'ambito delle procedure di verifica (screening) e delle procedure di VIA, a tutela del segreto industriale o commerciale, il proponente può presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale preliminare. In tal caso il proponente allega una descrizione generale, destinata ad essere resa pubblica, in merito al progetto e ai suoi impatti ambientali. Si applica l'articolo 9, comma 4, del d. lgs. n. 152 del 2006."

Articolo 10

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Direttive"

1. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole "Bollettino Ufficiale della Regione" sono sostituite dalle parole "BURERT";
- b) nella lettera b), dopo le parole "di assenso comunque denominati", sono inserite le parole ", nonché le modalità di raccordo con le relative procedure,";
- c) dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:
"d bis) i formati elettronici di trasmissione della documentazione."

Articolo 11
Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 della 1999,
rubricato "Verifica (screening)"

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9
Procedura di verifica (screening)

1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell'articolo 4 bis, il proponente presenta domanda all'autorità competente ovvero allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a) il progetto preliminare;
- b) lo studio ambientale preliminare relativo alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto, che evidenzia tra l'altro motivazioni, finalità e possibili alternative di localizzazione e d'intervento;
- c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
- d) l'autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto;
- e) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 28.

2. Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a 15 giorni. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non presenti la documentazione completa degli elementi mancanti, la domanda si intende ritirata. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga, non superiore a 30 giorni, del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare. L'esito positivo della verifica di completezza è immediatamente comunicato al proponente, ai fini del deposito degli elaborati nonché al SUAP.

3. Gli elaborati sono depositati, a cura del proponente, su supporto informatico, nonché, in considerazione della necessità di garantire, ai sensi dell'articolo 3, l'informazione e la partecipazione del pubblico, su supporto cartaceo, per 45 giorni presso l'autorità competente e presso i Comuni in cui è localizzato il progetto. Sul BURERT è pubblicato, a cura dell'autorità competente, l'avviso dell'avvenuto deposito nel quale sono specificati l'oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente, l'indicazione dei luoghi e dei termini di deposito. Dell'avvenuto deposito è dato sintetico avviso all'albo pretorio dei comuni interessati. Sono inoltre pubblicati sul sito web dell'autorità competente i principali elaborati del progetto preliminare, lo studio ambientale e la relazione di cui al comma 1, lettera c).

4. Entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul BURERT, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all'autorità competente.
5. L'autorità competente può, per una sola volta, nei 45 giorni previsti dal comma 4, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere la documentazione richiesta presso gli uffici di cui al comma 3 entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
6. In qualunque fase della procedura, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alle esigenze del procedimento, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi preliminare con finalità istruttorie. Alla conferenza partecipano le Province, i Comuni e le amministrazioni interessate, per l'esame degli elaborati presentati e la verifica dei possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente del progetto.
7. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d. lgs. n. 152 del 2006, la procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS). In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.”.

Articolo 12
Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato “Esiti della procedura”

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10
Esiti della procedura di verifica (screening)

1. L'autorità competente conclude con provvedimento motivato ed espresso la procedura di verifica (screening), sulla base dei criteri indicati nell'Allegato D, valutando se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente e debba essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA. Il provvedimento è adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine per il deposito degli elaborati di cui all'articolo 9, comma 3, ovvero entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione della documentazione integrativa di cui all'articolo 9, comma 5. L'autorità competente si esprime sulle osservazioni presentate, previo contraddittorio con il proponente.
2. La decisione dell'autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:
 - a) esclusione del progetto, se esso non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, dalla procedura di VIA;
 - b) esclusione del progetto, se esso non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, dalla procedura di VIA, con prescrizioni per la eliminazione, mitigazione, compensazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
 - c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto, se esso ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente, alla procedura di VIA, prevista dagli articoli da 11 a 18.
3. A cura dell'autorità competente, il provvedimento di verifica (screening) è pubblicato per estratto nel BURERT. Esso è altresì pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente.

4. L'esito di cui alla lettera b) del comma 2 obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.”.

Articolo 13
Modifiche e integrazioni all'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato “Studio di impatto ambientale (SIA)”

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

“1. I progetti assoggettati alla procedura di VIA sono corredati da uno Studio di impatto ambientale (SIA), elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato C ed è redatto nel rispetto degli esiti dell'eventuale fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) di cui all'articolo 12”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 1999 sono inseriti i seguenti commi:

“2-bis. Nella redazione del SIA relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale.

2-ter. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applica l'articolo 22 del d. lgs. n. 152 del 2006 “Studio di impatto ambientale”.

Articolo 14
Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato “Definizione dei contenuti del SIA (scoping)”

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

“Articolo 12
Definizione dei contenuti del SIA (scoping)

1. Per i progetti di cui al comma 1 dell'articolo 11, è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare, volta:

- a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata;
- b) alla puntuale definizione dei contenuti del SIA;
- c) alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 13, comma 3.

2. Il proponente presenta all'autorità competente una analitica relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti sull'area interessata dal progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a), nonché un elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del SIA.

3. Il SIA, in ogni caso, contiene le seguenti informazioni:

- a) la descrizione del progetto definitivo;
- b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
- c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
- d) una relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti sull'area interessata dal progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a);
- e) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;
- f) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- g) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.

4. Per la definizione dei contenuti del SIA, nonché della documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 13, comma 3, l'autorità competente, entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 18.

5. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, i cui lavori si concludono entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, si esprime entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 1. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato di cui al comma 2. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 152 del 2006, relativo ai contenuti del SIA.

6. I termini previsti dal comma 5 sono ridotti della metà nei casi di progetti assoggettati alla procedure di VIA ad esito della procedura di verifica (screening), ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c).

7. L'accertamento della insussistenza di elementi preclusivi nonché la definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), determinati ai sensi dei commi precedenti, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.

8. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.”.

Articolo 15
Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato “Presentazione della domanda”

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

“Articolo 13
Presentazione della domanda di VIA

1. Alla domanda di attivazione della procedura di VIA, presentata al SUAP ovvero all'autorità competente, sono allegati:

- a) il SIA ed il relativo progetto definitivo, predisposti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) di cui all'articolo 12;
- b) l'autocertificazione, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, del costo di progettazione e realizzazione del progetto;
- c) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 28.

2. Trova applicazione quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 23, del d. lgs. n. 152 del 2006, relativi all'elenco degli atti necessari e alle modalità di deposito della documentazione.

3. Il proponente correda la domanda della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda e prima della pubblicazione di cui al comma 6, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie.

5. Qualora la domanda risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a 30 giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga, non superiore a 60 giorni, del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa, la domanda si intende ritirata.

6. Effettuata la verifica di completezza, l'autorità competente provvede a pubblicare nel BURERT l'avviso dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 14, comma 2. Prima di tale pubblicazione, l'autorità competente ne comunica la data prevista al proponente. Il proponente provvede alla pubblicazione del medesimo avviso su un quotidiano diffuso nel territorio interessato.

7. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 6, il proponente, trasmette la domanda, completa degli allegati, a tutti i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto.”.

Articolo 16
Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato “Deposito e pubblicizzazione”

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 14
Deposito e pubblicizzazione

1. Il SIA ed il relativo progetto definitivo sono depositati, a cura del proponente, su supporto cartaceo per 60 giorni consecutivi presso la Regione, le Province ed i Comuni nei quali è localizzato il progetto, al fine di garantire, ai sensi dell’articolo 3, l’informazione e la partecipazione del pubblico.

2. L’avviso dell’avvenuto deposito, all’esito positivo della verifica di completezza, è pubblicato nel sito web dell’autorità competente, nel BURERT e, a cura e spese del proponente, su un quotidiano diffuso nel territorio interessato.

3. L’avviso dell’avvenuto deposito deve indicare:

- a) Il proponente;
- b) l’oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto;
- c) le sedi ove possono essere consultati gli atti ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;
- d) i procedimenti compresi e sostituiti.

4. Il progetto ed il SIA, corredato dalla documentazione di cui all’articolo 13, comma 3, sono trasmessi su idoneo supporto informatico, a cura del proponente, alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 18.

5. Le forme di pubblicità di cui al comma 2 tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed all’articolo 8, commi 3 e 4, della l. n. 241 del 1990.

6. L’autorità competente pubblica sul proprio sito web la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto.”.

Articolo 17
Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato “Partecipazione”

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque può, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione nel BURERT di cui all'articolo 14, comma 2, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole “le amministrazioni, le associazioni”, le parole: “i soggetti interessati” sono sostituite dalle seguenti: “, il pubblico”.

3. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.

Articolo 18

Introduzione dell'articolo 15 bis nella legge regionale n. 9 del 1999

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 15 bis Integrazioni e modifiche

1. L'autorità competente può richiedere al proponente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i 45 giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori 45 giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, l'autorità competente non procede all'ulteriore corso della valutazione.

2. Il proponente può chiedere, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, per una sola volta, di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica o del contraddittorio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione delle modifiche un termine non superiore a 45 giorni, prorogabili, su istanza del proponente per giustificati motivi, per un massimo di ulteriori 45. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è adottato entro 90 giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.

3. L'autorità competente, ove ritenga che le integrazioni e le modifiche apportate ai sensi dei commi 1 e 2 siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse per 60 giorni su supporto cartaceo e contestualmente ne dia avviso con le modalità di cui all'articolo 14. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente comma, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle modifiche apportate agli elaborati ai sensi dei commi 1 e 2. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

Articolo 19
Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato "Valutazione di impatto ambientale (VIA)"

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16
Provvedimento di valutazione d'impatto ambientale

1. L'autorità competente conclude la procedura di VIA, con provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 15, comma 1, o di cui all'articolo 15 bis.
2. Il provvedimento di VIA evidenzia in modo specifico le integrazioni procedurali effettuate e le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati compresi e sostituiti ai sensi dell'articolo 17.
3. Nel corso della redazione del progetto e nella fase della sua valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della valutazione ambientale per i progetti previsti da piani e programmi per i quali la valutazione ambientale è già stata espletata.
4. La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel BURERT. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione quanto disposto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 152 del 2006.
5. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso."

Articolo 20
Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato "Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA)"

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:

"Articolo 17
Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA)

1. Il provvedimento positivo di VIA, per i progetti relativi alle attività produttive di cui all'articolo 6, nonché per i progetti relativi ad impianti di produzione di energia, comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale.
2. Il provvedimento positivo di VIA per i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui all'articolo 7, ad eccezione dei progetti di produzione di energia elettrica, comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

3. Il provvedimento positivo di VIA ha altresì il valore di titolo abilitativo edilizio qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente.

4. La procedura di VIA, effettuata ai sensi della presente legge, comprende e sostituisce in particolare:

- a) la valutazione d'incidenza di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CE e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); a tal fine lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del d. P. R. n. 357 del 1997, dando ad essi specifica evidenza;
- b) l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III bis del d. lgs. n. 152 del 2006 ed alla legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) per i progetti che ricadono nel campo di applicazione dell'Allegato VIII del medesimo d. lgs. n. 152 del 2006; a tal fine lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste all'articolo 29-ter, e il provvedimento finale **contiene** le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del medesimo d. lgs. n. 152 del 2006;
- c) l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); a tal fine lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche la relativa "Relazione paesaggistica" redatta secondo le indicazioni di cui alle vigenti disposizioni.

5. Il provvedimento positivo di VIA per le opere pubbliche o di pubblica utilità costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica, a condizione sia stata espressa la valutazione ambientale (ValSAT), di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, per correzione di errori materiali ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'Amministrazione provinciale o comunale sia preventivamente acquisito ovvero sia approvato rispettivamente dal Consiglio provinciale o dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale possono attenersi unicamente a specifiche modifiche cartografiche degli strumenti stessi. Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, il provvedimento comprende la verifica di assoggettabilità o la valutazione ambientale (ValSAT). In tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed alla impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso, inoltre, alla Conferenza dei servizi partecipa la Regione ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento di VIA di cui all'articolo 16 contiene la dichiarazione di sintesi.

6. La procedura di VIA può essere attivata da parte dei Comuni, delle Province e della Regione in alternativa al procedimento unico di cui agli articoli da 36-bis a 36-octies della legge regionale n. 20 del 2000, al fine di assicurare la contestuale valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti dall'attuazione delle opere pubbliche di rispettiva competenza e di pervenire alla

celere approvazione e realizzazione delle stesse.

7. Per i progetti di produzione di energia elettrica, la procedura di VIA viene svolta all'interno del procedimento unico energetico di cui all'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo. A tal fine l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica energetica convoca un'unica conferenza di servizi. Nei casi di cui al presente comma, il provvedimento positivo di VIA comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale e deve essere espresso antecedentemente o contestualmente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione unica.

8. Il provvedimento positivo di VIA obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in esso contenute per la realizzazione, l'esercizio, la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

9. Il provvedimento negativo di VIA preclude la realizzazione del progetto.

10. In conformità all'articolo 26, commi 5 e 6, del d. lgs. n. 152 del 2006, in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA. I progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.”.

Articolo 21
Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato “Conferenza di servizi”

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 18
Conferenza di servizi

1. Nell'ambito della procedura di VIA, l'autorità competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione da parte delle Province e Comuni rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3.

2. La conferenza di servizi, in sede istruttoria, provvede all'esame del progetto e del SIA. Essa si svolge con le modalità stabilite dalle relative disposizioni della legge n. 241 del 1990, in quanto compatibili.

3. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate. L'ufficio

competente, entro il ventesimo giorno antecedente la conclusione dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma 6, predisporre un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto ambientale è, altresì, inviato al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni.

4. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi.

5. In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere sull'impatto ambientale del progetto da parte delle Province, dei Comuni interessati e degli Enti di gestione di aree naturali protette interessati.

6. In ogni caso, i lavori della conferenza di servizi si concludono almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per l'adozione del provvedimento di VIA.”.

Articolo 22

Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali”

1. L'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 19

Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali”

1. Nel caso di progetti, soggetti a procedure di verifica (screening) od a procedure di VIA, che risultino localizzati sul territorio di più Regioni, la Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA d'intesa con le Regioni cointeressate.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni si applica quanto previsto in proposito dall'articolo 31 del d. lgs. n. 152 del 2006.

3. In conformità all'articolo 30 del d. lgs. n. 152 del 2006, nel caso di progetti che possano avere impatti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione. Essa inoltre acquisisce, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, i pareri di tali Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti di gestione di aree naturali protette interessati e dispone che il proponente invii gli elaborati a tali soggetti, che si esprimono nei successivi 90 giorni, trascorsi i quali l'autorità competente può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.”.

Articolo 23

Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Partecipazione della Regione alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349”

1. L'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 20

Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale

1. Il parere di cui all'articolo 25, comma 2, del d. lgs. n. 152 del 2006, relativo al provvedimento di VIA di competenza statale, è espresso dalla Giunta regionale, dopo avere acquisito il parere delle Province e dei Comuni interessati.
2. Ai fini del comma 1, gli elaborati relativi alla procedura di VIA di competenza statale sono trasmessi, a cura del proponente, anche alle Province ed ai Comuni interessati, che si esprimono entro 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni, trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.”.

Articolo 24

Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri”

1. L'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 21

Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri

1. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trova applicazione quanto previsto dagli articoli 32 e 32 bis del d. lgs. n. 152 del 2006, in materia di consultazioni ed effetti transfrontalieri.”.

Articolo 25

Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Monitoraggio”

1. L'articolo 22 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 22

Monitoraggio

1. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli significativi. Trova applicazione quanto disposto in materia dall'articolo 28 del d. lgs. n. 152 del 2006. A tal fine è predisposto all'interno del SIA una proposta di piano di monitoraggio, che prende in considerazione l'insieme degli indicatori fisici, per controllare gli impatti significativi derivanti dall'attuazione e gestione del progetto con lo scopo di individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
2. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e all'articolo 17, comma 7, nonché informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.

3. L'autorità competente esercita le funzioni di controllo e monitoraggio anche avvalendosi delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna. Si può avvalere, inoltre, delle strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 44 del 1995.”.

Articolo 26
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato “Controllo sostitutivo”

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999 sono sostituiti dal seguente comma:

“2. In caso di inutile decorso dei termini di cui all'articolo 16, comma 1, per l'assunzione del provvedimento di VIA da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, trova applicazione quanto disposto in materia di poteri sostitutivi dall'articolo 30 dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).”.

Articolo 27
Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 9 del 1999,
Rubricato “Vigilanza e sanzioni”

1. L'articolo 24 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

“Articolo 24
Vigilanza e sanzioni

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA di cui all'articolo 17, comma 8, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).

2. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29 del d. lgs. n. 152 del 2006, rubricato “Controlli e sanzioni”.”.

Articolo 28
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato “Informazione e sistema informativo”

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale nonché un archivio in cui sono raccolti gli studi di impatto ambientale e le valutazioni di impatto ambientale, con la relativa documentazione.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "Bollettino Ufficiale della Regione" sono sostituite dalle parole "BURERT";
- b) le parole "comma 3 dell'art. 16" sono sostituite dalle parole "comma 4 dell'articolo 16".

Articolo 29

Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Relazione sull'attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale"

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26 Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione concernente in particolare gli effetti relativi al miglioramento qualitativo dell'azione amministrativa in rapporti alle procedure di valutazione d'impatto ambientale.

2. La Giunta presenta inoltre alla Commissione assembleare competente un report sull'attuazione della legge con cadenza intermedia rispetto a quella indicata al comma 1.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti."

Articolo 30

Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Spese istruttorie"

1. L'articolo 28 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:

"Articolo 28 Spese istruttorie

1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05%, con un minimo di 500 euro per le procedure di verifica (screening) e di 1.000 euro per le procedure di VIA, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'articolo 8. L'autorità competente verifica il rispetto dei suddetti criteri nel corso della verifica di completezza di cui agli articoli 9, comma 2, e 13, comma 4. Le risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge.

2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento 1221/2009/CE, o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del 50%.
3. A seguito della presentazione della richiesta di cui all'articolo 4 bis, comma 2, l'autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie e di contribuire alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo complessivo del 50%, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di VIA, in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.
4. Qualora si verificano ritardi nella procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10 o della procedura di VIA di cui all'articolo 16, le spese istruttorie sono restituite, entro 60 giorni dal provvedimento affetto da ritardo, alle seguenti condizioni e modalità:
 - a) su richiesta del proponente;
 - b) nella misura del 10% per ogni mese di ritardo della conclusione della procedura;
 - c) al netto delle interruzioni o sospensioni del procedimento;
 - d) se il ritardo è imputabile a fatto dell'autorità competente.
5. Per i progetti che in base alla legislazione vigente risultano sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, ognuno di tali oneri è ridotto del 10%.
6. L'esito negativo della procedura di verifica (screening) o della procedura di VIA, ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento delle procedure, non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.”.

Articolo 31
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato “Disposizioni abrogative ed interpretative”

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole “ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla procedura di cui al medesimo art. 6” sono sostituite dalle seguenti parole: “di competenza statale ai sensi del Titolo III della Parte Seconda del d. lgs. n. 152 del 2006, dalle procedure previste dal medesimo Titolo III”.

Articolo 32
Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato “Modifiche degli Allegati”

1. L'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 31
Modifiche degli Allegati

1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, atti integrativi rispetto agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D, al fine di dare attuazione a normative comunitarie o nazionali.

2. L'Assemblea legislativa regionale, tenuto conto della relazione di cui all'articolo 26 e sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D, può stabilire, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d. lgs. n. 152 del 2006, con propria deliberazione:

- a) un eventuale incremento, nella misura massima del 30%, od un eventuale decremento delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3;
- b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2 e B.3 che non ricadono in aree naturali protette ovvero all'interno di aree SIC o ZPS in base alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel BURERT.”.

Articolo 33

Sostituzione degli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D della legge regionale n. 9 del 1999

1. Gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della legge regionale n. 9 del 1999 sono sostituiti dagli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 alla presente legge.
2. Gli allegati C e D della legge regionale n. 9 del 1999 sono sostituiti dagli allegati C e D alla presente legge.

Articolo 34

Norme transitorie

1. Le procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA la cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento della presentazione della domanda.
2. Il termine di cui all'articolo 17, comma 10, della legge regionale n. 9 del 1999, nel testo introdotto dalla presente legge, si applica ai procedimenti la cui domanda sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).
3. Nelle more dell'emanazione di nuove direttive ai sensi dell'articolo 8, restano ferme le direttive emanate dalla regione ai sensi delle previgenti normative, con delibera della giunta regionale n. 1238 del 15 luglio 2002, per le parti non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

ALLEGATO A.1**Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)****A.1. 1)**

utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo;

A.1 2)

Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi;

A.1. 3)

Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione; in entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni;

A.1. 4)

Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.

A.1. 5)

Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;

A.1. 6)

Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;

A.1. 7)

Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³;

A.1. 8)

Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;

99A.1 8)

Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato.

A.1. 10)

Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

ALLEGATO A.2
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)

A.2. 1)

Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

A.2. 2)

Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

A.2. 3)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

A.2. 4)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

A.2. 5)

Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

A.2. 6)

Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc;

A.2. 7)

Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

A.2. 8)

Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione di profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

A.2. 9)

Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti;

A.2. 10)

Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- a) 85.000 posti per polli da ingrasso,

- b) 60.000 posti per galline;
- c) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg) o
- d) 900 posti per scrofe;

A.2. 11)

Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

A.2. 12)

Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno;

A.2. 13)

Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

A.2. 14)

Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km;

A.2. 15)

Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi;

A.2. 16)

Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

A.2. 17)

Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

A.2. 18)

Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;

A.2. 19)

Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;

A.2. 20)

Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc;

A.2 21)

Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato;

A.2. 22)

Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Allegato A.3

Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)

A.3. 1)

Cave e torbiere con più di 500.000. mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.

A.3. 2)

Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Allegato. B.1

Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1, lett. a)

Agricoltura

B.1. 1)

Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;

Industria estrattiva

B.1. 2)

Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;

B.1. 3)

Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;

Industria energetica

B.1. 4)

Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;

B.1. 5)

Impianti per il trattamento di residui radioattivi;

B.1 6)

Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, e stoccaggio in superficie di gas naturale, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³;

B.1 7)

Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;

Industria dei prodotti minerali**B.1 8)**

Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto;

Progetti di infrastrutture**B.1 9)**

Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

B.1 10)

Linee ferroviarie a carattere regionale e locale;

B.1. 11)

Aeroporti;

B.1. 12)

Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

B.1. 13)

Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare;

B.1 14)

Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo; progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche non compresi nel punto A.1.1);

B.1. 15)

Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi;

Altri Progetti**B.1. 16)**

Progetti di cui all'allegato A.1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.

B.1. 17)

Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.1 o all'allegato B.1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.1).

ALLEGATO B.2

Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1, lett. a)

Agricoltura

B.2. 1)

Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha;

B.2. 2)

Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;

B.2. 3)

Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura compresi i progetti di irrigazione e drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ha;

B.2. 4)

Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;

B.2. 5)

Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a:

- 1.000 avicoli;
- 800 cunicoli;
- 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe,
- 300 ovicaprini;
- 50 posti bovini;

Industria estrattiva

B.2 6)

Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

B.2.7)

Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino o fluviale;

Industria energetica**B.2. 8)**

Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;

B.2. 9)

Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

B.2. 10)

Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato superiore a 3 km;

B.2. 11)

Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

B.2. 12)

Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW;

B.2. 13)

Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;

Produzione e trasformazione dei metalli**B.2. 14)**

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

B.2. 15)

Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

B.2. 16)

Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

B.2. 17)

Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;

B.2. 18)

Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;

B.2. 19)

Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino i 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

B.2. 20)

Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;

B.2. 21)

Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

B.2. 22)

Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

Industria dei prodotti minerali

B.2. 23)

Cokerie (distillazione a secco del carbone);

B.2. 24)

Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;

B.2. 25)

Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

B.2. 26)

Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

B.2. 27)

Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, di capacità superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/ m³;

Industria chimica

B.2. 28)

Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

B.2. 29)

Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

B.2. 30)

Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc;

Industria dei prodotti alimentari**B.2. 31)**

Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

2B.2. 32)

Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;

B.2. 33)

Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;

B.2. 34)

Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;

B.2. 35)

Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume;

B.2. 36)

Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;

B.2. 37)

Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

B.2. 38)

Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;

B.2. 39)

Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole;

Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta**B.2. 40)**

Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

B.2. 41)

Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno;

B.2. 42)

Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

B.2. 43)

Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie prime lavorate;

Industria della gomma e delle materie plastiche

B.2. 44)

Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;

Progetti di infrastrutture

B.2. 45)

Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca; vie navigabili;

B.2. 46)

Strade extraurbane secondarie;

B.2. 47)

Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento sui porti già esistenti;

B.2. 48)

Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole di capacità, fino a diversa determinazione statale, superiore a 50.000mc di invaso;

B.2. 49)

Installazione di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico, superiori a 20 km;

B.2. 50)

Acquedotti con lunghezza superiore a 20 Km;

Altri progetti

B.2. 51)

Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

B.2. 52)

Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

B.2. 53)

Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

B.2. 54)

Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

B.2. 55)

Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

B. 2. 56)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/06;

B.2. 57)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/06, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia inferiore a 90 giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della campagna sia inferiore a 60 giorni naturali, e qualora non siano localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito;

B.2. 58)

Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

B.2. 59)

Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;

B.2. 60)

Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;

B.2. 61)

Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq;

B.2. 62)

Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

B.2. 63)

Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;

B.2. 64)

Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;

B.2. 65)

Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/ anno di materie prime lavorate;

B.2. 66)

Progetti di cui all'allegato A.2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

B.2. 67)

Impianti per la cattura di flussi di CO₂, provenienti da impianti che non rientrano negli allegati A.1., A.2., A.3., B.1., B.2. e B.3. ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.162, "Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

B. 2. 68)

Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2).

ALLEGATO B.3

Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1, lett. a)

AGRICOLTURA

B.3. 1)

Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;

Industria estrattiva

B.3. 2)

Cave e torbiere;

Progetti di infrastrutture**B.3. 3)**

Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha;

B.3. 4)

Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;

B.3. 5)

Progetti di costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

B.3. 6)

Parcheggi di uso pubblico, con capacità superiore a 500 posti auto;

B.3. 7)

Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;

B.3. 8)

Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

Turismo e svaghi**B.3. 9)**

Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;

B.3. 10)

Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

B.3. 11)

Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente, con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;

B.3. 12)

Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;

B.3. 13)

Progetti di cui all'allegato A.3 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.”:

B.3. 14)

Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.3 o all'allegato B.3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.3).

ALLEGATO C

Contenuti del SIA relativo a progetti di cui all'articolo 11, comma 1

Il SIA relativo a progetti di impianti, opere o interventi contiene:

- a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico ed antropico;
- b) la descrizione del progetto di impianti, opere o interventi proposti, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e funzionamento a impianti, opere o interventi ultimati nonché la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, etc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;
- d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;
- e) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta anche con riferimento alle principali soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'impianto, l'opera o l'intervento, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente;
- f) l'illustrazione della conformità delle opere e degli interventi proposti alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
- g) l'analisi della qualità ambientale con riferimento alla descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad impatto ambientale importante, con particolare riferimento ai seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale ed i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;
- h) la descrizione e la valutazione dei probabili impatti ambientali significativi (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) nelle fasi di attuazione, di gestione e di eventuale abbandono degli impianti, delle opere e degli interventi, con particolare riferimento alle aree di cantiere e di discarica di materiali delle opere infrastrutturali, e derivanti da possibili incidenti, dovuti

all'esistenza del progetto, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di radiazioni e allo smaltimento dei rifiuti nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente;

- i) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;
- i bis) la descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
- i ter) la descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie;
- j) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
- k) un sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonché l'indicazione delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti.

ALLEGATO D

Criteria per la procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10

1. Caratteristiche

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

- a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità). Tali elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata ed alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;
- b) cumulo con altri progetti;
- c) utilizzazione delle risorse naturali;
- d) produzione di rifiuti;
- e) inquinamento e disturbi ambientali;
- f) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;
- g) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

2. Ubicazione del progetto

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono risentire degli impatti, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- a) l'utilizzazione attuale del territorio;
- b) la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- c) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - 1) zone umide;
 - 2) zone costiere;
 - 3) zone montuose e forestali;
 - 4) riserve e parchi naturali;
 - 5) zone classificate o protette dalla legislazione degli stati membri; zone protette speciali designate in base alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
 - 6) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati;
 - 7) zone a forte densità demografica;
 - 8) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
 - 9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
 - 10) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - 11) effetti dell'impianto, opera o intervento sulle limitrofe aree naturali protette

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto in particolare:

- a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- d) della probabilità dell'impatto;
- e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.